

## QUESTIONI DI BASE DELL'ARCHIVISTICA

SOMMARIO: 1. « Archiv » e « Registratur »; « archives » e « records »; « archivi storici » e « archivi correnti e di deposito ». — 2. Revisione del concetto di archivio. — 3. Richiamo di un precedente articolo. — 4. Un punto di partenza: la relazione della commissione Cibrario del 1870. — 5. Natura e funzioni degli archivi di stato italiani nei primi decenni dopo l'unificazione. — 6. Costante impostazione « negativa » della funzione archivistica; necessità di capovolgere quella impostazione e di passare ad una formulazione positiva. — 7. L'art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, e le conseguenze di esso. — 8. Gli archivi di stato italiani nel 1870, nel 1970 e nel 1999. — 9. La demanialità. — 10. Contrasto fra il « vincolo necessario » e lo scarto di documenti. — 11. Riordinamento dell'archivio e contrasto fra scarto e riordinamento. — 12. La consultabilità. — 13. I documenti da conservare in archivio. — 14. Negazione dell'autenticità dei documenti in quanto conservati in archivio. — 15. Conseguenze dell'affermazione del concetto di « bene culturale ». — 16. Definizione dell'archivio e sua esclusiva funzione culturale. — 17. « Registratura » o « protocollo ». — 18. Conclusione: « protocollo », « prearchivio », « archivio ».

1. Nel glossario che Renato Perrella ha molto opportunamente fatto seguire alla traduzione italiana dell'opera di Adolf Brenneke<sup>1</sup>, si legge alla voce « Archiv »:

« Archiv: archivio. Indica: 1. l'edificio destinato alla conservazione del materiale archivistico e agli uffici connessi; 2. la sola parte dell'edificio adibita a deposito del materiale archivistico; 3. le varie parti del materiale archivistico che un tempo erano archivi autonomi (fondi o corpi archivistici). Visto come istituto, è l'ente che cura l'accessibilità e l'amministrazione del materiale archivistico di uno o più produttori di registratura (v.). Visto come materiale archivistico (« Archivgut », « Archivalien ») è il complesso di atti formatosi presso uno o più produttori di registratura (« Registratur »). Questi atti debbono possedere i seguenti requisiti: 1. non occorrere più agli ordinari bisogni del servizio ed essere quindi maturi per l'archivio, avere cioè la « Archivreife » = maturità archivistica; 2. essere in possesso di un duraturo valore ai fini amministrativi o scientifici, che li renda meritevoli di essere destinati all'archivio al momento dello scarto, essere cioè me-

<sup>1</sup> A. BRENNKE, *Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea*. Testo redatto ed integrato da W. LEESCH sulla base degli appunti presi alle lezioni tenute dall'Autore ed agli scritti lasciati dal medesimo. Traduzione italiana di R. PERRELLA, Milano 1968.

Cfr. l'interessante recensione critica di F. VALENTI, *A proposito della traduzione italiana dell'« Archivistica » di Adolf Brenneke*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX (1969), pp. 441-455.

ritevoli di conservazione a causa della loro « Archivwürdigkeit » (= valore archivistico, dignità archivistica); 3. avere avuto assegnato il posto definitivo che ad essi compete ed essere quindi amministrati da un archivio-ente. Il materiale di archivio deriva quindi dal materiale di registratura, anzi è senz'altro materiale di registratura, a condizione che sia in possesso dei tre requisiti sopra indicati. In conseguenza ogni materiale di archivio è materiale di registratura, ma non viceversa. Come si vede, il termine « Archiv » è assai più restrittivo dell'italiano « archivio », in base alla fondamentale distinzione tedesca fra « Archiv » e « Registratur » (v.)<sup>1</sup>. Tale distinzione potrebbe in qualche modo esprimersi in

<sup>1</sup> La voce « Registratur » dello stesso glossario, è, a sua volta, così spiegata:  
 « Registratur: registratura. Può intendersi come ufficio del registratore, e come materiale di registratura (Registraturgut). In questo secondo senso è materiale di registratura il complesso di scritture e materiale affine (disegni, etc.) che è il risultato della attività di un ufficio o di una persona fisica o giuridica. L'ufficio o la persona sono « Registraturbildner » = produttori di registratura. Storicamente, la registratura si è sviluppata dalle registrazioni (dove il nome) che gli scrivani di cancelleria redigevano. Nel secolo XIV la redazione fu perfezionata e nei volumi furono registrati o trascritti gli affari essenziali. Si ebbe così il periodo della « Buchregistratur » = registratura costituita da volumi. Con lo svilupparsi dell'attività amministrativa i compiti del registratore si ampliarono: formazione dei mezzi di corredo, lavori di ordinamento, messa a disposizione degli atti da consultare. I registri di ufficio, che fino al XVI secolo sostituiscono gli originali, si semplificarono, divennero semplici strumenti di ricerca. Nacque così la « Aktenregistratur » = registratura di atti e per « registratura » si intese non solo la iscrizione nei registri, ma anche il luogo, all'interno di un ufficio, in cui ci si occupava dell'ordinamento e dell'amministrazione degli scritti, e, poco dopo, lo stesso complesso degli scritti. Nel XVII secolo l'archivio di atti, che dalla fine del medioevo si era per lo più identificato con la registratura, si separò da essa. Le registature, alle quali, col distacco degli atti che più non occorre per gli ordinari bisogni del loro ufficio, era stato sottratto il compito di amministrare ed ordinare rilevanti masse di atti, destinate all'archivio, furono perciò libere per altri compiti. Esse ebbero funzioni sempre più complesse nell'andamento degli affari del loro ufficio: quella ad esempio di introdurre, seguire e controllare l'iter degli atti nel corso della pratica, secondo uno schema prestabilito. Si sviluppò così un sistema di mezzi di controllo per poter puntualizzare la posizione degli atti in ogni momento. Vista in rapporto allo « Archiv » (v.) la registratura è la necessaria matrice dell'« Archiv »; è il suo materiale, ed esso soltanto, che diventa « Archiv »; solo che non tutto il suo materiale lo diventa (scarto) né lo diventa subito (maturità e assegnazione definitiva). Essa è quindi niente altro che l'archivio ancora immaturo e frammisto ad elementi caduchi, un prearchivio, se si vuole, o un archivio « amministrativo » nel senso di archivio in cui l'interesse amministrativo è prevalente. Comunque solo dopo aver raggiunto i tre requisiti indicati (valore archivistico, maturità archivistica, assegnazione stabile) essa diviene (per la parte che non viene eliminata) « archivio ». Per la traduzione si è preferito italianizzare il termine piuttosto che cercarne l'equivalente, sia perché l'equivalente non esiste, data la poca o nessuna importanza che in Italia si dà alla distinzione tedesca fra « Registratur » e « Archiv », sia perché, alla fine, « Registratur » è vocabolo



italiano definendo la « Registratur » come un prearchivio, o archivio amministrativo, e l'« Archiv » come archivio, o archivio storico: ma l'incertezza e la lacunosità attuale della terminologia italiana non consente per ora né simili definizioni né, tanto meno, traduzioni diverse da quelle letterali usate in questa opera. Sta di fatto che l'archivistica italiana, almeno finora, ha sempre minimizzato l'importanza di questa distinzione, che è uno dei cardini dell'archivistica tedesca.

Più che minimizzare quella distinzione, l'archivistica italiana l'ha costantemente negata, tanto che può dirsi che se la differenza fra archivio e registratura è uno dei cardini dell'archivistica tedesca, la negazione di quella differenza è (o è stata sino ad oggi) uno dei cardini dell'archivistica italiana, la quale ha costantemente ribadito l'unità dell'« archivio » (corrente, di deposito, storico o generale)<sup>1</sup>.

La distinzione fra « archivio » e « registratura » è anche alla base della concezione degli archivi propria di altri paesi. Così avviene, per esempio, negli Stati Uniti, con la distinzione fra « archives » e « records »<sup>2</sup>.

2. Ma è proprio vero, anche da noi, che esista quella unità dell'« archivio » (corrente, di deposito, storico) cui sopra abbiamo accen-

---

di ceppo latino e quindi ha pieno diritto di cittadinanza. Del resto c'è l'autorevole precedente del r.d. 25 gennaio 1900, n. 35 (« Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio nelle amministrazioni centrali ») che autorizzava l'uso del termine, la cui desinenza è usata in numerosi altri vocaboli italiani (magistratura, prefettura, legislatura, avvocatura, segnatura, nunziata, etc.). E' tuttavia da avvertire che sia il citato regolamento che il Casanova restringono l'uso del termine all'esercizio dell'attività di registrazione (Registrierung, Eintragung) piuttosto che estenderlo anche al complesso degli atti dell'Ufficio, com'è caratteristico della terminologia tedesca. La « Registratur » si articola in: « Kurrente, laufende (anche tägliche = giornaliera) Registratur » = registratura corrente; « reponierte, ruhende, Borden-, Alt- » = registratura di deposito, in quiescenza, accantonata, antica ».

<sup>1</sup> Eugenio Casanova (E. CASANOVA, *Archivistica*, Siena 1928, p. 13), critica vivacemente « l'idea che l'archivio, diciamo così, corrente, non abbia che fare coll'archivio, diciamo così, storico; che l'ufficio di protocollo non faccia parte dell'archivio generale... ».

A sua volta Giorgio Cencetti (G. CENCETTI, *Il fondamento teorico della dottrina archivistica*, in *Archivi*, s. II, VI, 1939, pp. 7-13; ora ripubblicato, mentre il presente lavoro è in bozze di stampa, in: G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, Roma, Il Centro di ricerca editore, 1970, pp. 38-46) indica fra i « cardini della precettistica d'archivio o dottrina archivistica », la « impossibilità di differenziare teoricamente l'ufficio di protocollo dall'archivio, l'archivio corrente da quello di deposito: tutto è semplicemente archivio » (pp. 8-9).

<sup>2</sup> E. LODOLINI, *Problemi archivistici negli Stati Uniti d'America*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXX (1970), pp. 120-144.

nato? Riteniamo che sia venuto il momento di chiedercelo, e di porre con ciò nuovamente in discussione il concetto stesso di « archivio ».

Non si tratta di contrapporre una dottrina « tedesca » o « anglo-sassone » ad una dottrina « italiana » o viceversa, o di criticare studiosi come il Casanova e il Cencetti, che hanno portato una pietra miliare alla nostra disciplina, e neppure di riproporre la vecchia e superata distinzione ottocentesca fra « archivi storici » e « archivi amministrativi », ma di esaminare, piuttosto, se non siano mutati i tempi e le condizioni generali rispetto all'epoca in cui furono gettate, con quelle affermazioni, le basi di una impostazione scientifica dell'archivistica.

Ci inducono a porre questa domanda anche lo sviluppo delle relazioni archivistiche internazionali, che ha assunto negli ultimi anni una ampiezza mai prima raggiunta, e che ha condotto persino al tentativo di compilare un dizionario archivistico internazionale con una terminologia universalmente valida<sup>1</sup> (tentativo tanto più interessante proprio per il suo sostanziale fallimento<sup>2</sup>); il mutamento delle « dimensioni » degli archivi; il sorgere della « documentazione » come disciplina autonoma (ma assai più vicina alle biblioteche che agli archivi)<sup>3</sup>; l'affermazione del concetto di « beni culturali » fra i quali sono compresi anche gli archivi; e, persino, per quanto riguarda gli archivi italiani, una norma della legislazione positiva, l'art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, la cui portata non esitiamo a definire rivoluzionaria nel nostro settore (quell'articolo ha sanzionato, è vero, una situazione già di fatto esistente; ma è notevole che tale situazione sia stata recepita da un provvedimento legislativo), nonché la qualifica di « ricercatori scientifici » data da recenti leggi agli archivisti e le funzioni di « ricerca scientifica » che la legge affida esplicitamente agli archivi (anche qui, dando la sanzione legislativa ad una situazione già affermata).

3. Possiamo riprendere, a questo proposito, un discorso iniziato parecchi anni or sono — e ci si perdoni se citiamo con una certa am-

<sup>1</sup> *Elsevier's Lexicon of Archive Terminology*, compiled and arranged on a systematic basis by a COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL COUNCIL ON ARCHIVES, Amsterdam-London-New York 1964.

<sup>2</sup> Cfr. due severe recensioni di G. CENCETTI, in *Clio*, I (1965), pp. 368-376, e di A.D. RIDGE, in *The American Archivist*, 28 (1965), pp. 90-91.

<sup>3</sup> Nella recente riunione dei consulenti archivistici dell'Unesco (Parigi, maggio 1970) presso il dipartimento delle Biblioteche, documentazione e archivi, i consulenti furono unanimi nel formulare una bipartizione, fra biblioteche e documentazione da un lato, archivi dall'altro.

piezza un nostro precedente articolo, che ci sembra un utile punto di partenza —, con il tentativo di identificare l'«archivio»<sup>1</sup>. Giungemmo allora alla conclusione che è solo la possibilità di utilizzazione delle scritture per fini di studio a caratterizzare archivisticamente un complesso documentario, estrinsecandovi il vincolo necessario esistente in potenza sin dall'origine fra le scritture stesse e quindi realizzando la *universitas rerum*; creando cioè un «archivio».

Rilevavamo inoltre che si era determinata una evoluzione del concetto di «archivio»: questo si applicava in origine ai complessi di scritture del principe e della sua cancelleria; accanto a quegli archivi, altri ne erano sorti, sin dall'antichità classica, per particolari categorie di documenti (notarili, catastali, ecc.), miranti ad assicurare la «certezza del diritto» ed i privati interessi e liberamente consultabili sin dall'origine; tra la fine del secolo XVIII ed il XIX sorse e si affermò, con lo stato di diritto, il concetto della «consultabilità» di tutti gli archivi e della funzione culturale di essi, a fianco di quella giuridica. Si era verificato cioè uno spostamento del concetto di «archivio»: alla funzione esclusivamente politico-amministrativa si era aggiunta quella di «certezza del diritto» e, più tardi, la funzione «culturale». Ci sembrava che il concetto di «archivio» potesse compiere una ulteriore evoluzione, lasciando al di fuori, come estranei all'archivio in quanto tale (non alle singole scritture che lo compongono, isolatamente considerate, le quali possono essere sempre accidentalmente utilizzate per fini giuridici ed amministrativi, anche a grande distanza di tempo, ma come un qualunque mezzo utile per l'accertamento di un fatto giuridico, e non in quanto unità facenti parte di un archivio e legate fra loro da un vincolo necessario), lasciando al di fuori, dicevamo, gli scopi «amministrativi» e quelli «privati»; cioè tutti quelli attinenti alla funzione giuridica degli archivi. Unica funzione dell'archivio rimaneva pertanto quella di studio («funzione archivistica»).

Concludevamo che «il complesso delle scritture prodotte da una persona fisica o giuridica nello svolgimento della propria attività diventa *archivio* nel momento giuridico in cui le scritture stesse si configurano come *universitas rerum*», cioè «nel momento in cui si estrinseca in atto fra i singoli documenti il vincolo necessario, esistente fra di essi in potenza sin dall'origine», cioè, ancora, «nel mo-

---

<sup>1</sup> E. LODOLINI, *Sul concetto di archivio*, in *Quaderni del Meridione*, I (1958), pp. 300-312; ripubblicato con il titolo *Identificazione dell'archivio* in *Rassegna degli archivi di stato*, XVIII (1958), pp. 308-323.

mento in cui il complesso delle scritture assume funzione archivistica e diviene suscettibile di utilizzazione archivistica »<sup>1</sup>.

4. Sin qui il discorso iniziato nel 1958. Per proseguirlo, riteniamo utile rifarci ad un documento fondamentale: la relazione della commissione Cibrario del 1870<sup>2</sup>.

Il passo che ci interessa è stato più volte citato, ma soprattutto a proposito della polemica sulla questione della dipendenza degli archivi di stato. In realtà il contenuto della relazione, su questo punto, è assai più ampio, e per dirimere la questione della dipendenza la commissione Cibrario dovette pronunciarsi sulla natura stessa degli archivi. Vale la pena di ricordare il testo della relazione, dalla cui

<sup>1</sup> E. LODOLINI, *Sul concetto di archivio*, cit., p. 321.

Aurelio Tanodi, nel suo manuale di archivistica per i Paesi americani di lingua spagnola (A. TANODI, *Manual de archivología hispanoamericana, Teorías y principios*, Córdoba 1961), dopo aver riportato le opinioni di numerosi autori europei o americani — fra cui, con particolare ampiezza, quelle del nostro citato articolo *Sul concetto di archivio* —, distingue tre fasi nella formazione degli archivi. Nella prima fase si ha quella che egli chiama « archivalia en potencia », presso l'ufficio o ente produttore delle carte; nella seconda il materiale passa nell'« archivio amministrativo », trasformandosi in vero materiale archivistico, con fini di consultazione o utilizzazione — si noti, però — « potenziale »; nella terza, infine, che il Tanodi indica come decisiva per la conservazione e la utilizzazione permanente, « la archivalia pierde su importancia predominantemente práctica y recibe otra eminentemente cultural; se transforma en fuente de información científica, en documentos históricos » (A. TANODI, *op. cit.*, pp. 8-11).

Il termine usato nella forma « archivalia » nell'America settentrionale dal Carrera Stampa nel Messico e nella forma « archivalia » nell'America meridionale dal Tanodi in Argentina (e che, egli dice, non ha ancora ricevuto diritto di cittadinanza in lingua spagnola) indica « todo el material [...] proveniente de una entidad, producido o recibido en función de sus actividades o, en general, relacionado con su vida administrativa, desde el momento en que cumplió su función inmediata que originó su creación, y se conserva con fines administrativos, jurídicos y científicos o culturales » (A. TANODI, *op. cit.*, p. 15).

<sup>2</sup> *Sul riordinamento degli archivi di stato. Relazione della commissione istituita dai ministri dell'Interno e della Pubblica Istruzione con decreto 15 marzo 1870*. La relazione, che porta la data del 13 aprile 1870 (meno di un mese dalla istituzione della commissione) fu pubblicata nella *Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia*, n. 338 del 9 dicembre 1870. E' stata poi più volte ripubblicata: p. es. già nell'*Archivio storico italiano*, s. III, tomo 12, parte II, pp. 210-222, nello stesso anno 1870, ma senza le tabelle di cui era corredata nel testo della *Gazzetta ufficiale*. E' singolare notare come la relazione sia stata citata di solito nel testo dell'*Archivio storico italiano* (così p. es. anche nel volume del MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli archivi di stato italiani*, Bologna 1944, p. IX), cioè priva delle tabelle indispensabili alla piena intelligenza di alcune parti di essa.

impostazione doveva dipendere l'organizzazione degli archivi di stato italiani e la determinazione del concetto e della natura dell'« archivio » nei successivi cento anni, sino ad oggi.

« In seno alla commissione » — si legge nella relazione finale — « taluni sopra la importanza storica ponevano la politica e l'amministrativa; altri a queste preponevano la storica. E se i primi dicevano che gli archivi per quanto possono servire agli studi non prendono mai tanto la qualità di istituti scientifici, che non rimangano soprattutto depositi di documenti, nei quali il governo come il pubblico ha i più vitali e più comuni interessi; i secondi dicevano che la politica e l'amministrazione possono e debbono avere le loro riserve, ma il documento che passa in archivio entra già nel dominio della storia; e che ponendo a capo degli archivi uomini forniti di molti studi, volendo nella maggior parte degli ufficiali una larga coltura, e mantenendo presso gli archivi uno speciale insegnamento affinché di là escano, non opere storiche, ma quei lavori che sono di grande sussidio agli studi storici, gli archivi assumono forma e natura d'istituti scientifici ».

I sostenitori della natura prevalentemente « amministrativa » degli archivi propendevano, com'è noto, per la dipendenza di questi istituti dal ministero « che governa e amministra lo stato », cioè dal ministero dell'interno (oggi, a distanza di cento anni e con le mutate strutture dello stato, quel dicastero sarebbe piuttosto identificabile nella presidenza del consiglio); i sostenitori della natura prevalentemente « scientifica » degli archivi propendevano per la dipendenza dal ministero dell'istruzione (oggi, potrebbe dirsi della ricerca scientifica). Prevalsero i primi, e gli archivi dipesero dal ministero dell'interno.

5. Ma, a parte la questione abbastanza secondaria della dipendenza da questo o da quel dicastero, quale delle due opinioni espresse nel 1870 poteva considerarsi allora maggiormente valida?

Ci sembra che i sostenitori della natura prevalentemente « amministrativa » piuttosto che « scientifica » degli archivi non avessero, nel 1870 e nei decenni successivi, tutti i torti.

Pur con la vivace attività di studi e di ricerche storiche che caratterizzava sin dai primi anni di vita unitaria i nostri istituti, difatti, quegli studi e quelle ricerche erano, sul piano numerico, di gran lunga inferiori alle ricerche che contemporaneamente vi si effettuavano per uso amministrativo e per ragioni di privato interesse.

Né poteva essere altrimenti, poiché, coerentemente con il principio sopra enunciato, la stessa commissione Cibrario propose l'adozione od il mantenimento<sup>1</sup> di termini brevissimi per i versamenti di

<sup>1</sup> Nel regno delle Due Sicilie, per esempio, era stabilito il termine di cinque anni per il versamento delle carte sia al Grande Archivio di Napoli che agli

carte agli archivi (da un minimo di cinque ad un massimo di dieci anni, aumentabili sino a venti per i documenti giudiziari); ed il primo regolamento archivistico (r.d. 27 maggio 1875, n. 2552) accolse il termine di dieci anni per il versamento degli atti (art. 17; facevano eccezione i « registri delle sentenze giudiziali » per cui erano previsti 30 anni: art. 19). La norma fu poi ripetuta nei successivi regolamenti del 1902 e del 1911, mentre il termine fu ridotto a soli cinque anni in epoca ancora più recente, con r.d. 31 agosto 1933, n. 1313. Gli archivi di stato erano dunque, oltre che « archivi storici » anche « archivi di deposito » degli uffici pubblici.

Testimonianza eloquente più di ogni altra è quella data dalle cifre: nei primi nove anni dalla unificazione degli archivi italiani alle dipendenze del ministero dell'interno (avvenuta con il r.d. 5 marzo 1874, n. 1852), e cioè nel periodo 1874-1882<sup>1</sup>, si ebbero complessivamente negli archivi di stato italiani n. 311.017 ricerche. Di esse, solo 84.519 furono quelle per motivi di studio, cioè appena il 27% del totale; 151.186 furono quelle per uso amministrativo e 75.312 quelle per interesse privato<sup>2</sup>: mentre dunque le ricerche per ragioni giuridiche ed amministrative ascendevano a 226.498, pari al 73% del totale, la metà di tutte le ricerche effettuate negli archivi di stato era compiuta per uso degli uffici che avevano versato le carte<sup>3</sup>.

archivi provinciali (artt. 2 e 5 del regolamento approvato con decreto reale del 26 ottobre 1841).

<sup>1</sup> [N. VAZIO], *Relazione sugli archivi di stato italiani (1874-1882)*, Roma 1883.

<sup>2</sup> I dati assoluti sulle ricerche, che abbiamo ricavato sommando le cifre parziali pubblicate da N. VAZIO, *Relazione...* cit., sono da prendere con molta cautela, essendo calcolate le « ricerche » in modo del tutto difforme da archivio ad archivio; tuttavia, riteniamo che il paragone fra i dati stessi sia valido nel complesso, specialmente se espresso in percentuale.

<sup>3</sup> Citiamo alcuni casi limite: nell'archivio di stato di Siena non si ebbe alcuna ricerca per uso di studio in ben cinque anni del novennio; in quello di Mantova nell'anno 1874 contro 317 ricerche per uso amministrativo e 4 per uso privato ve n'è una sola per uso di studio; a Bologna, nel secondo semestre del 1875, nessuna ricerca per uso di studio contro 1.093 per uso amministrativo e 29 per uso privato; a Roma, nel 1874 solo tre ricerche per uso di studio contro 2.359 per uso amministrativo e 1.071 per uso privato (ma nel successivo anno 1875 troviamo 2.176 ricerche per uso di studio di fronte a 1.818 per uso amministrativo e 966 per uso privato).

Per contro, nell'intero novennio 1874-1882, troviamo a Venezia 35.939 ricerche per uso di studio contro 16.014 per uso amministrativo e 14.570 per uso privato.

La scarsa — anzi nessuna — attendibilità delle cifre assolute di questa relazione ministeriale (e la stessa cosa vale per le successive) è chiaramente testimoniata dal confronto fra il numero degli studiosi frequentatori delle sale di studio ed il numero delle ricerche dichiarate per uso di studio. Nel novennio 1874-1882



Per il successivo periodo 1833-1905<sup>1</sup> tale fenomeno si accentuò ulteriormente: su 1.337.330 richieste, 307.840 furono per uso di studio, pari al 22% del totale, contro 654.230 per uso amministrativo e 415.260 per uso privato, cioè 1.069.490, pari al 78%, per scopi amministrativi e giuridici.

Complessivamente, nei primi 32 anni dall'unificazione degli archivi (1874-1905), si ebbero 1.688.347 ricerche, di cui 392.359, pari al 23%, per uso di studio, contro 1.295.988 per uso privato (490.572) o amministrativo (805.416), pari al 77% del totale. Per un terzo di secolo (non abbiamo i dati per gli anni immediatamente successivi)<sup>2</sup> metà delle ricerche erano effettuate per le amministrazioni che avevano versato le carte<sup>3</sup>.

Non si può dunque dire che la maggioranza della commissione Cibrario, la quale propendeva per una prevalente importanza politica, amministrativa e giuridica degli archivi, avesse torto, almeno alla luce del consuntivo dell'attività archivistica di parecchi decenni successivi.

A sua volta, come abbiamo visto, tale prevalenza dell'importanza amministrativa degli archivi derivava dall'essere gli archivi di stato i conservatori di carte recentissime e dall'essere occupati gli archivisti in gran parte da ricerche di documenti per uso delle pubbliche amministrazioni e dalle copie dei documenti per interessi giuridici pri-

---

sono indicati complessivamente a Firenze 777 studiosi e 222 ricerche per uso di studio ed a Venezia 1.308 studiosi e 35.939 ricerche per uso di studio.

<sup>1</sup> A. PESCE, *Notizie sugli archivi di stato comunicate alla VII riunione bibliografica italiana tenuta in Milano dal 31 maggio al 3 giugno 1906*, Roma 1906, pp. 32-33.

<sup>2</sup> Nel 1919 il soprintendente dell'archivio di stato in Roma e archivio del regno, Eugenio Casanova, dopo aver esaminato la possibilità di utilizzare per sede dell'archivio del regno il colossale edificio (poi adibito ad Istituto poligrafico dello stato) di cui erano state gettate le fondamentazioni in piazza Verdi in Roma (allora in aperta campagna, oggi diventata zona centrale), si esprimeva negativamente. La motivazione del rifiuto era che il luogo « per l'ubicazione è stato trovato poco adatto alla sede dell'Archivio del Regno, *donde un numero ragguardevole di pratiche è giornalmente richiesto da tutti i dicasteri centrali* e richiede pertanto di non essere troppo lontano dai principali Ministeri » (lettera 10 aprile 1919 del soprintendente dell'archivio di stato in Roma e archivio del regno al ministero dell'interno, direzione generale dell'amministrazione civile, in atti dell'amministrazione centrale archivistica, b. 30, anni 1919-1922, classifica 8900.56).

<sup>3</sup> Ancora nel 1937, su 102.639 ricerche, circa la metà (49.011) furono per uso amministrativo 22.033 per uso privato e solo 31.595 per uso di studio, cioè circa il 30%: cfr. *Archivi*, V (1938), p. 108. Nel 1938 queste ultime aumentarono leggermente in percentuale: 44.110 su un totale di 122.266: cfr. *Archivi*, VI (1939), pp. 153-154.



vati. Poco tempo restava alle generazioni archivistiche che ci hanno preceduto per effettuare i veri lavori archivistici, ed il poter ordinare un fondo o redigere un inventario doveva essere considerato quasi come un fortunato caso dall'archivista che riusciva a dedicarvi parte del proprio tempo, anziché spenderlo tutto nell'effettuare lunghe copie di documenti per conto di terzi o ricerche nelle carte versate dai vari uffici per le necessità amministrative degli uffici stessi che richiedevano i « precedenti » di questa o quella pratica (e ciò ci sembra spieghi perché molti fondi di epoca preunitaria attendano tuttora, in molti archivi di stato, di essere inventariati; e spiega altresì la ricorrente polemica fra l'« archivista puro » e l'« archivista scienziato » divenuta ormai incomprensibile ed inconcepibile, fortunatamente, per le più giovani leve archivistiche). Si trattava di una pesante situazione, durata a lungo, tanto che in tutte le leggi archivistiche (ancora nella legge 13 aprile 1953, n. 340, in vigore sino al 1963) minuziose tabelle regolavano i cosiddetti « diritti di archivio » per ricerche, ispezioni, letture e trascrizioni di documenti per i privati<sup>1</sup>.

Quella impostazione condizionò tutta la successiva legislazione ed organizzazione archivistica: gli archivi di stato, ricevendo dagli uffici amministrativi le carte di cinque o dieci anni prima e svolgendo le funzioni di « archivi di deposito » degli uffici stessi, avevano il compito di conservare — come si espressero concordemente i regolamenti del 1875<sup>2</sup>, del 1902<sup>3</sup>, del 1911<sup>4</sup> — le carte « che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio »: formulazione ripetuta quasi identica persino dal recente d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409<sup>5</sup>.

6. Conservazione dei documenti « non più occorrenti »; « scarto » dei documenti « da eliminare »: la legislazione archivistica italiana è basata su tutta una serie di affermazioni *negative* della funzione degli archivi e degli archivisti; su una impostazione dal punto di vista degli uffici amministrativi che vogliono liberarsi dalle carte inutili,

<sup>1</sup> La citata legge del 1953 — così come le precedenti — prevedeva tutta una serie di diverse tariffe per le copie, a seconda dell'epoca dei documenti, della lingua e dei caratteri in cui erano scritti. Per esempio la trascrizione per interesse privato di un documento in caratteri arabi costava 300 lire per ogni ora di tempo impiegata dall'archivista nella copia. E' dubbio, però, che nei nostri archivi vi fossero archivisti in grado di trascrivere l'arabo, tanto più che... nessuna norma lo richiedeva!

<sup>2</sup> R.d. 27 maggio 1875, n. 2552, artt. 1 e 3.

<sup>3</sup> R.d. 9 settembre 1902, n. 445, artt. 62 e 63.

<sup>4</sup> R.d. 2 ottobre 1911, n. 1163, artt. 65 e 66.

<sup>5</sup> Art. 1: « i documenti... non più occorrenti alle necessità ordinarie del servizio ».

« svecchiando » i propri « archivi » correnti, « eliminandone » le carte: che poi quelle carte vadano al macero od agli archivi di stato è per essi perfettamente la stessa cosa.

Riteniamo che sia giunto il momento di capovolgere quella impostazione per affermarne invece una completamente opposta, *positiva*, considerata dal punto di vista degli archivi, così come avviene quasi ovunque altrove: conservazione dei documenti « occorrenti » (agli studi ed alla cultura), « selezione » dei documenti « da conservare ». Ed è veramente singolare come questa impostazione positiva, da tempo pacifica in altri paesi, non si sia finora affermata in Italia<sup>1</sup>, anche se la nostra dottrina archivistica è considerata all'avanguardia<sup>2</sup>; forse, però, ciò è accaduto proprio perché una impostazione del genere va collegata con una diversa valutazione della natura dell'« archivio ».

7. Valutazione che riteniamo debba essere radicalmente modificata, anche sulla base della evoluzione in atto da qualche decennio nei nostri archivi, che è stata sanzionata, sia pure indirettamente, dall'art. 23 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, il quale ha spostato il termine per il versamento delle carte dagli uffici agli archivi dai 5 ai 40 anni, proprio per i motivi sopra indicati<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> Perfino al III congresso internazionale degli archivi, svoltosi a Firenze nel 1956, una delle tre relazioni ufficiali, quella di J. H. Collingridge dal chiarissimo titolo *The Selection of Archives for Permanent Preservation*, fu tradotta in italiano, svisandone completamente l'impostazione, come *Gli scarti d'archivio* (Napoli 1956 e in *Rassegna degli archivi di stato*, XVI, 1956, pp. 295-311).

<sup>2</sup> L'opera del Brenneke (*op. cit.*, traduz. italiana, p. 21) inizia con la citazione di un passo del Casanova (in italiano nel testo tedesco: A. BRENNKE, *Archivkunde*, Leipzig 1953, p. 1) e con l'affermazione che il Casanova « è l'autore della migliore opera generale sugli archivi che noi possediamo ». Anche per l'*Enciclopedia Britannica* (citiamo dalla edizione del 1966, voce *Archives* del noto studioso statunitense Lester K. Born) il testo del Casanova « was the most complete general text on the subject ».

Il Valenti (*op. cit.*, p. 441) afferma che dopo la pubblicazione del testo del Casanova (1928) lo sforzo di chiarire i fondamenti dottrinari della disciplina e di aprire all'archivistica nuovi orizzonti problematici « è stato probabilmente più vivace in Italia che altrove »; anzi, l'A. afferma che, se mai, può essere rimproverato agli italiani un eccesso di impegno teoretico in tal senso.

<sup>3</sup> Lo scopo dello spostamento del termine — si legge nella relazione al decreto delegato del 30 settembre 1963 — è stato quello di evitare che « gli archivi di stato, accogliendo documenti troppo recenti, non veggano snaturata la propria funzione culturale » (MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, Roma 1963, p. 70). I termini precedenti si erano difatti « rivelati troppo brevi e tali da far correre agli archivi di stato il rischio di trasformarsi in succursali degli archivi di deposito dei pubblici uffici e delle cancellerie giudiziarie, con

In realtà, sia per circostanze di fatto (mancanza di spazio), sia per una certa opposizione da parte di vari archivisti, il primo termine (cinque anni) da qualche tempo in pratica veniva applicato abbastanza di rado e, di fatto se non di diritto, era andato man mano allungandosi.

Abbiamo citato i dati delle ricerche negli archivi di stato per il periodo 1874-1905; possiamo già paragonarli con i dati di alcuni anni or sono e rilevare che nel quinquennio 1947-1951, per il quale disponiamo di statistiche<sup>1</sup>, la proporzione fra ricerche per uso di studio e non di studio aveva subito una sostanziale modifica: le ricerche per uso di studio, difatti, furono nel quinquennio 265.796, contro 195.322 per uso non di studio (amministrativo 96.582, privato 98.740): cioè su 461.118 ricerche complessive, quelle per uso di studio, con il 58%, ne costituivano già più della metà.

Successivamente, la situazione si è addirittura capovolta rispetto agli ultimi decenni dell'Ottocento e nel biennio 1966-1967, l'ultimo, mentre scriviamo (primavera 1970), del quale siano state pubblicate le statistiche — che mancano per gli anni intermedi —, si sono avute, su 186.949 ricerche complessive, 138.927 per uso di studio contro 48.022 per uso amministrativo e privato<sup>2</sup>. Queste ultime, poi, sono costituite in buona parte da ricerche nel settore della documentazione matricolare militare, derivanti — ci sembra — da un singolare errore tecnico della legge archivistica del 1963<sup>3</sup>; sì che, una volta cor-

---

totale snaturamento delle loro funzioni» (*ibid.*, p. 102: prospettando un semplice « rischio », la relazione è stata troppo ottimista).

<sup>1</sup> MINISTERO DELL'INTERNO, *Gli archivi di stato al 1952*, 2ª ed., Roma 1954, p. 157.

<sup>2</sup> E precisamente: nel 1966, n. 90.910 ricerche, di cui 68.329 per uso di studio e 22.581 per uso amministrativo e privato (*L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1966. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXVIII, 1968, pp. 543-597: cfr. p. 555); nel 1967, n. 96.039 ricerche, di cui 70.598 per uso di studio e 25.441 per uso amministrativo e privato (*L'attività dell'amministrazione degli archivi di stato nel 1967. Relazione del direttore generale*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX, 1969, pp. 7-84: cfr. p. 21).

<sup>3</sup> Per le liste di leva (cui una circolare ministeriale del 20 novembre 1965 ha poi equiparato i ruoli matricolari militari) il versamento non avviene dopo 40 anni dal compimento dell'affare cui si riferiscono, ma assai prima, quando esse costituiscono ancora documentazione di uso corrente.

Ciò deriva, però, da un semplice errore materiale del legislatore (o, almeno, tale a noi sembra), il quale, nel fissare, quale termine per il versamento delle liste di leva, i « 70 anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono », ha ritenuto (e lo si rileva chiaramente dalla relazione al d.p.r. 30 settembre 1963,

retto tale errore — ciò che, a nostro avviso, sarà prima o poi indispensabile fare, con una nuova norma legislativa — cesseranno automaticamente le ricerche relative a questo settore.

In percentuale, le ricerche per uso di studio, dal 23% del 1874-1905, attraverso il 58% del 1947-1951, sono salite al 74% attuale, mentre quelle per uso amministrativo e privato sommate insieme sono scese dal 77% al 26% e sono destinate a diminuire ulteriormente, sino a ridursi a percentuali pressoché trascurabili, man mano che

---

n. 1409: cfr. a p. 102 del volume del MINISTERO DELL'INTERNO, *La legge sugli archivi*, cit.) di stabilire un termine più lungo che per gli altri documenti. Evidentemente si è trattato di un *lapsus*: il legislatore è stato tratto in inganno dai due dati numerici « 40 » e « 70 », dei quali 70 è maggiore di 40; ma non ha rilevato che non si tratta di quantità omogenee, in quanto i « 70 » anni non decorrono (come i 40) dalla data dell'esaurimento dell'affare, ma semplicemente dalla data di nascita delle persone cui i documenti si riferiscono: in base alla legge del 1963 vengono versati, in altre parole, i documenti militari *correnti* degli uomini di 70 anni di età. Gli identici documenti civili statali (ruoli matricolari civili, fascicoli personali, ecc.) sono versati invece regolarmente 40 anni dopo il collocamento a riposo delle persone cui si riferiscono, cioè 105, 110 e 115 anni dopo la data di nascita, a seconda dell'età stabilita per il collocamento a riposo nei vari ordinamenti (impiegati, insegnanti, ecc.).

Giovanni Silengo, nel rilevare (G. SILENGO, *Note sui rapporti tra archivi di stato e uffici militari*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXIX, 1969, pp. 771-774) che i ruoli matricolari militari, non menzionati esplicitamente dalla legge, dovrebbero rientrare nella norma generale dei 40 anni dall'esaurimento dell'affare, identifica tale esaurimento con la data dell'invio del cittadino in congedo assoluto, al 45° anno di età. A suo avviso, quindi, in base alla legge del 1963, i ruoli matricolari dovrebbero essere versati agli archivi di stato dopo 85 anni dalla data di nascita della classe cui si riferiscono (età di 45 anni, più 40 anni).

Siamo d'accordo nella premessa, ma non nella conclusione. A nostro avviso, si deve considerare l'amministrazione pubblica come un tutto unico, ed i ruoli matricolari militari, anche quando non servono più per i fini di amministrazione militare, hanno una utilizzazione diretta da parte dell'« amministrazione » nel settore previdenziale (affidato dallo stato ad un ente parastatale, l'INPS).

All'atto del collocamento a riposo civile con diritto a pensione (al 60° o al 65° anno di età) occorre la documentazione dei servizi militari prestati dal lavoratore (copia del foglio matricolare, che in quel momento è dunque di uso corrente) per la liquidazione della pensione civile. Ove tale documentazione non sia esibita al momento del pensionamento, può essere inoltre presentata in qualunque momento successivo, sia dal pensionato, sia dai suoi eredi per le pensioni di reversibilità.

I 40 anni dovrebbero dunque decorrere, a nostro avviso, come minimo dal momento della prima concessione della pensione (60° o 65° anno di età) e quindi i ruoli matricolari militari dovrebbero essere versati agli archivi come gli analoghi documenti civili.

verrà attuandosi il disposto della legge del 1963. Questa, difatti, diverrà completamente operante solo nell'anno 1999, cioè trentacinque anni dopo la sua entrata in vigore<sup>1</sup>.

8. In altre parole, cento anni or sono gli archivi conservavano carte recentissime, di data assai lontana da quella della consultabilità, che giungeva sino all'anno 1815 (art. 12 del r.d. 27 maggio 1875, n. 2552) e svolgevano un'attività, nel campo delle ricerche, che in più di tre quarti dei casi aveva natura prettamente amministrativa e giuridica ed in meno di un quarto era destinata a fini di studio; oggi gli archivi conservano carte non recenti, di data che tende ad identificarsi con quella della libera consultabilità e svolgono già ora le ricerche per tre quarti per uso di studio e per un quarto per uso amministrativo e privato; infine, quando la legge del 1963 avrà spiegato tutti i suoi effetti, dall'anno 1999 in poi, queste percentuali tenderanno rispettivamente al 100% ed allo 0%.

La legge del 1963 costituisce dunque una svolta decisiva nella evoluzione del concetto di archivio in Italia, in quanto, portando il termine normale per i versamenti da 5 a 40 anni, farà sì che, in pratica, i documenti giungeranno in archivio quando avranno perduto ogni interesse per l'amministrazione e per i privati: tanto più che — non va dimenticato — la legge non stabilisce che i documenti debbono essere versati dopo 40 anni dalla loro data (come si dice di solito per brevità di espressione), ma dopo 40 anni dall'*esaurimento* dell'affare cui si riferiscono. Quindi, finché l'«*affare*» non è esaurito, non inizia il decorso dei 40 anni, anche se il documento ha da tempo compiuto il quarantennio<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Abbiamo visto che in base alla precedente legislazione dovevano essere versati agli archivi i documenti relativi agli affari compiuti da soli 5 anni, mentre con il d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, questo termine è stato portato a 40 anni. Pertanto, negli archivi che avevano accettato regolarmente i versamenti in base a quanto disposto dalla legge, le carte del 1955 sono state versate nel 1961; quelle del 1956 sono state versate nel 1962; quelle del 1957 sono state versate nel 1963; quelle del 1958 saranno versate nel 1999; quelle del 1959 nel 2000, quelle del 1960 nel 2001 e così via. Ben difficilmente, difatti, gli archivi che le avevano già ricevute sono riusciti (né la legge lo prevedeva) a restituire, dopo il 1963, agli uffici di provenienza le carte di data più recente del quarantennio. Ad Ancona il sottoscritto ha potuto ottenere che la corte d'appello riprendesse dall'archivio di stato i documenti posteriori al 1923 (versati nel 1954), che giungevano sino al 1944; ma riteniamo si tratti di un caso non frequente.

<sup>2</sup> Si pensi, per esempio, ai progetti di costruzione di un edificio, di una strada, di un ponte. Sino a quando quell'edificio, quella strada, quel ponte, sono oggetto

Gli « archivi » perdono dunque, finalmente, il compito di fare da « archivi di deposito » agli uffici amministrativi, e si attua una separazione netta fra « archivi » e « registature » (usiamo per il momento questo termine in mancanza di altri).

Si sta verificando da noi, in un certo senso, il contrario di quanto avviene in altri paesi, nei quali gli archivi sono rimasti finora, o sino a pochi anni or sono, del tutto separati dall'amministrazione delle carte correnti e di deposito degli uffici pubblici, cioè da quello che gli archivisti statunitensi chiamano — con terminologia ormai entrata nell'uso internazionale — « records management ».

In un suo recentissimo scritto, Robert-Henri Bautier, professore di archivistica all'*Ecole des Chartes*, afferma che è in atto una evoluzione negli archivi:

« Dans l'espace d'une génération » egli scrive<sup>1</sup> « il est évident que les choses ont beaucoup évolué. Il n'y a pas si longtemps, en effet, les Archives de la plupart des pays européens, fidèles à la conception qui s'était lentement élaborée au cours du XIXème siècle, étaient d'accord pour se vouloir avant tout, sinon exclusivement, historiens et pour voir dans leurs dépôts des centres de conservation de fonds d'archives de valeur permanente, mis à la disposition de la recherche historique. Les rapports avec les administrations étaient souvent jugés secondaires; en bien des cas, l'initiative des versements et parfois celle des éliminations étaient laissées aux bureaux. D'ailleurs, dans bien des pays, les documents ne parvenaient aux Archives qu'après un délai plus ou moins long, cent ans parfois ou cinquante ans... ».

A sua volta, un altro illustre studioso di archivistica, il tedesco-americano Ernst Posner, scriveva quindici anni or sono, commentando il sorgere, negli Stati Uniti, di un « records management » affidato agli archivisti:

« ...The combination of records management and archival administration, must seem [...] surprising... « Records management had been neglected with disastrous

di manutenzione (in pratica, dunque, sino a quando esistono nella forma in cui sono stati costruiti in origine), quei progetti, disegni, notizie, sono di uso corrente per l'ente che deve effettuare la manutenzione. Ci risulta — per citare qualche esempio fra i tanti — che il commissariato per la liquidazione degli usi civici di Roma conserva presso di sé (e non li versa all'archivio di stato di Roma) sentenze ed altri atti delle « Giunte d'arbitri » dall'anno 1888, considerati necessari per uso dell'ufficio; e che il compartimento ferroviario di Ancona conserva presso di sé (e non li versa all'archivio di stato di Ancona) documenti di esproprio per la costruzione di linee ferroviarie dell'anno 1860 — cioè di 110 anni fa — considerati come necessari per uso dell'ufficio e per i quali non ha ancora iniziato a decorrere il quarantennio dall'« esaurimento dell'affare ».

<sup>1</sup> R.-H. BAUTIER, *La mission des archives et les tâches des archivistes*, relazione provvisoria alla XII conferenza internazionale della *Table ronde* degli archivi (Gerusalemme, 31 agosto - 3 settembre 1970).

consequences, had become a no man's land governed by no law and controlled by no responsible authority. But for the archivist to invade this no man's land constituted an endeavor of incredible daring, an enterprise that in a bureaucracy more firmly established and ossified than the Federal bureaucracy could not possibly have succeeded.

« In appraising what has happened, one naturally wonders whether ours is a unique development or whether other countries are going to follow our example, combining in one agency responsibility for records management and archival administration. Personally, I am inclined to believe that this combination will remain confined to the United States, simply because the circumstance that caused it do not exist or are not so aggravated as in the United States. The records-manager-archivist must be considered an American phenomenon »<sup>1</sup>.

In Italia, invece, gli archivi e gli archivisti si occupavano delle carte recentissime sin dal sorgere dell'amministrazione degli archivi di stato. Abbiamo già ricordato i termini assai brevi per i versamenti, tanto che la maggior parte delle ricerche avvenivano per gli uffici che avevano versato le carte; l'intervento degli archivisti di stato per gli scarti presso i singoli uffici statali, disciplinato dai regolamenti del 1902 e del 1911; possiamo ricordare ancora le minuziose norme « per gli uffici di registrazione e di archivio » (naturalmente, si intendeva archivio corrente e di deposito) di tutte le amministrazioni centrali dello stato, preparato da una commissione interministeriale presieduta dal soprintendente dell'archivio di stato di Roma e archivio del regno, Enrico de Paoli, alla fine del sec. XIX, e approvate con regio decreto 25 gennaio 1900 n. 35.

La maggior parte degli interventi degli archivisti non furono però, per così dire, « esterni » agli archivi di stato (secondo la tendenza oggi in atto in molti paesi); ma in gran parte « interni », cioè con l'acquisizione pura e semplice delle carte recentissime e con la funzione di « archivi di deposito » degli uffici assunta di fatto dagli archivi di stato italiani sin dal sorgere dell'amministrazione archivistica. Per un intervento « esterno » a carattere permanente, sul tipo di quello da tempo adottato dalla Spagna — dove un archivista del « Cuerpo facultativo » presta servizio presso ogni ministero o dicastero centrale — o più di recente negli Stati Uniti, si deve giungere in Italia alla legge del 1963, la quale ha istituito una « commissione di sorveglianza sugli archivi » (meglio si dovrebbe dire, sulle registature) di ciascun ufficio statale, centrale o periferico. E troviamo perfettamente logico che la istituzione della commissione di sorveglianza — cioè l'intervento attivo degli archivi

<sup>1</sup> E. POSNER, *The National Archives and the Archival Theorist*, in *The American Archivist*, XVIII (1955), pp. 207-216. Le frasi che riportiamo nel testo sono a pp. 209-210.



nel governo delle carte presso gli uffici —, abbia coinciso con lo spostamento del termine per il versamento delle carte stesse dai 5 anni ai 40.

Nello stesso tempo, il prolungamento al quarantennio del termine per i versamenti rende evidente la necessità di quei centri intermedi fra le registrazioni e gli archivi che si chiamano, appunto, « prearchivi »<sup>1</sup>, perché il materiale documentario in essi conservato, pur non essendo più utile « alle necessità ordinarie del servizio » — per dirla con la legge italiana — delle pubbliche amministrazioni, non è ancora assunto al rango di materiale di « archivio ».

9. Ai problemi già accennati si ricollega quello del sorgere della demanialità. La dichiarazione di demanialità degli archivi, affermata da Ezio Sebastiani e dal Casanova<sup>2</sup> ed accolta dall'art. 822 del codice civile entrato in vigore il 21 aprile 1942, costituisce una audace innovazione del legislatore, che per la prima volta ha equiparato a beni immobili — tali sono tipicamente quelli demaniali — alcune *universitates* di beni mobili, quali « le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche ». Per inciso, va precisato che il termine « raccolte », valido per quelle dei musei, delle pinacoteche, delle biblioteche, non può essere applicato agli archivi, in quanto un « archivio » è l'opposto di una « raccolta », cioè di una collezione formata artificialmente<sup>3</sup>, anche se il termine « raccolta » è usato, oltre che dal codice civile, da molti dei più illustri studiosi di archivistica, ad-

---

<sup>1</sup> Per un cenno sui prearchivi in altri paesi cfr.: E. LODOLINI, *Problemi archivistici*, cit., pp. 125-128; sulla possibilità di istituirne in Italia, si veda: A. LODOLINI, *L'archivio centrale dello stato e gli archivi delle amministrazioni centrali*, in *Notizie degli archivi di stato*, IX (1949), pp. 4-10; E. LODOLINI, *Rapporti fra gli archivi di stato e gli archivi delle amministrazioni statali*, in *La scienza e la tecnica della organizzazione nella pubblica amministrazione*, V (1958), pp. 456-466.

<sup>2</sup> E. SEBASTIANI, *Genesi, concetto e natura giuridica degli archivi di stato in Italia*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche*, XXXVII (1904), pp. 1-121 e 298-402 (cfr. pp. 326-340); E. CASANOVA, *op. cit.*, pp. 459-463. Più di recente, cfr.: A. ROTA, *La continenza materiale del demanio archivistico vero e proprio*, in *Notizie degli archivi di stato*, XIII (1953), pp. 59-66; L. PROSDOCIMI, *Demanialità e pubblicità dei documenti d'archivio*, in *Notizie degli archivi di stato*, XIII (1953), pp. 130-135; M. CANTUCCI, *La tutela delle cose di interesse artistico e storico*, Padova 1953; G. OLLA REPETTO, *In tema di consultabilità dei documenti amministrativi dello stato. Appunti per l'esegesi degli articoli 21 e 22 del d.p.r. 30 settembre, 1963, n. 1409*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXX (1970), pp. 9-57 (cfr. specialmente pp. 31 e seguenti).

<sup>3</sup> E. LODOLINI, *Sul concetto di archivio*, cit., pp. 315-316.

dirittura nella loro definizione dell'archivio: così l'Erhard, il Sebastiani, e persino il Casanova<sup>1</sup>.

Nell'articolo del 1958 già citato<sup>2</sup> avevamo espresso il dubbio che non potesse accogliersi l'opinione di chi voleva far coincidere il sorgere della demanialità con l'atto del versamento<sup>3</sup>, in quanto ci sembrava che il versamento costituisse un fatto puramente accidentale, condizionato da fattori contingenti, quali la disponibilità o meno di spazio (avevamo presenti i cospicui fondi archivistici di uffici statali, risalenti al medioevo, ancora non versati agli archivi di stato nelle provincie nelle quali gli archivi erano stati istituiti da poco tempo o non erano stati ancora istituiti).

Riteniamo di dover parzialmente rivedere o meglio di precisare la nostra opinione su questo punto, osservando che non il versamento in se stesso costituisce immissione nella demanialità, ma che tale immissione è data da un atto che lo precede o dovrebbe precederlo: la selezione dei documenti da conservare permanentemente (come è inapplicabile in questa circostanza la parola « scarto »!), cioè la dichiarazione che il materiale documentario è considerato meritevole di entrare in archivio<sup>4</sup>.

E' ovvio che, affermando il principio della « selezione dei documenti da conservare » in opposizione a quello, vigente in Italia, dello « scarto dei documenti da eliminare », occorre trarne le ovvie conseguenze. Così, si rende necessario che l'operazione di selezione si concluda con la formazione di un « elenco di selezione » (che non coincide necessariamente con l'elenco di versamento o « inventario » previsto dall'art. 102 del regolamento del 1911), cioè di un elenco dei documenti da conservare permanentemente (è l'iscrizione in tale elenco che dovrebbe immettere i documenti nella demanialità), e non di un elenco di scarto, cioè dei documenti da eliminare, come avviene attualmente.

<sup>1</sup> E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 19. Cfr. a pp. 12-19 numerose definizioni di precedenti autori.

<sup>2</sup> *Sul concetto di archivio*, cit., pp. 314-315.

<sup>3</sup> L. PROSDOCIMI, *op. cit.*, p. 133: « ...versamento di documenti da parte dell'autorità competente in un pubblico archivio, atto che immette nella demanialità il documento o il complesso di documenti versati (documenti che precedentemente facevano invece parte del patrimonio indisponibile dello stato)... ».

<sup>4</sup> Sia per il Brenneke (*op. cit.*, trad. it., p. 125) che per lo Schellenberg (T. R. SCHELLENBERG, *Principles and Techniques of Modern Archives*, Melbourne, Adelaide, London e Wellington 1956, che citiamo dalla traduzione spagnola *Archivos modernos. Principios y técnicas. Traducción y adiciones* di M. CARRERA STAMPA, La Habana 1958, p. 42) elemento essenziale per la esistenza di un « archivio » è quello della destinazione dei documenti alla « conservazione permanente ».

Occorrerà, altresì, preparare massimari non di « scarto », ma di « selezione », cioè elenchi di categorie di documenti da conservare in ogni caso; quelli non compresi nell'elenco saranno invece esaminati di volta in volta per essere conservati o meno: cioè esattamente l'opposto di quanto avviene con gli esiziali « massimari di scarto ».

Nell'ipotesi, invece, dell'esistenza di una demanialità dei documenti sin dall'origine, si avrebbero beni demaniali destinati ad essere in gran parte distrutti (operazione di scarto) a breve scadenza. Si obietterà che lo « scarto » costituisce una dichiarazione di « sdemanializzazione », per cui si rende possibile la distruzione delle carte già demaniali; ma ci sembra che la « sdemanializzazione » e la distruzione dei beni demaniali debbano costituire una eccezione, non la destinazione normale riservata al 98%<sup>1</sup> e persino al 99%<sup>2</sup> del « demanio archivistico ».

10. La proposta, che più avanti formuliamo, di considerare « archivio » soltanto il complesso delle carte che hanno perduto l'interesse giuridico-amministrativo e sono state selezionate come meritevoli di essere conservate per fini di studio, potrebbe urtare, a prima vista, con il principio del « vincolo necessario » esistente sin dall'origine fra i documenti.

Ma, se un contrasto esiste, esso si verifica fra il principio del « vincolo necessario » e quella operazione che dal punto di vista degli archivi si pone come selezione dei documenti utili da conservare e dal punto di vista degli uffici come scarto dei documenti inutili da eliminare.

---

<sup>1</sup> Negli anni fiscali 1° luglio 1962 - 30 giugno 1964 sono stati esaminati negli Stati Uniti tre milioni di piedi cubi (circa un milione e mezzo di metri lineari) di records federali, di cui soltanto il 2% è stato selezionato per la conservazione permanente (e, per conseguenza, il rimanente 98% destinato alla distruzione). Cfr.: E. LODOLINI, *Problemi archivistici*, cit., p. 129.

<sup>2</sup> E' il caso, in Italia, delle denunce annuali dei redditi. Tali denunce vengono conservate « per campione » delle varie categorie, con una percentuale « non inferiore all'1% per ogni categoria » (circolare del ministero dell'Interno, Ufficio centrale degli archivi di stato, n. 1/60 del 19 gennaio 1960).

L'art. 18 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, alla luce di quanto esposto nella relazione illustrativa, sembra riferire la demanialità a tutti « gli archivi che appartengono allo stato « ivi compresi i così detti « archivi correnti » e « archivi di deposito » delle pubbliche amministrazioni. Per Raffaele De Felice (R. DE FELICE, *L'archivio moderno nella pubblica amministrazione. Manuale per la organizzazione, tenuta e funzionamento degli archivi correnti e di deposito*, Roma 1969), la immissione nella demanialità è data dalla classificazione in base al « titolario di archivio » (pp. 103-105).

Essa costituisce, difatti — comunque la si consideri — una rottura di quel vincolo e perciò una violazione del fondamento stesso dell'archivistica. E non intendiamo riferirci soltanto alla difficoltà di giudicare oggi quello che sarà utile allo storico di domani; difficoltà ben nota a tutti gli archivisti e più volte rilevata<sup>1</sup>. Se è vero che l'archivio è un complesso di carte legate fra loro da un « vincolo necessario »<sup>2</sup>, il quale è il presupposto dell'esistenza stessa dell'« archivio »; se è vero che nell'archivio ogni carta è condizionata dalle altre e condiziona le altre, in una interdipendenza la quale fa sì che ciascun documento non sia pensabile se non come parte di un tutto; se un archivio può paragonarsi ad un monumento, in cui ogni carta equivale ad una pietra e quindi la posizione che quella carta o quella pietra occupano non può essere che una<sup>3</sup>; se è vero, come è vero, tutto ciò, allora la distruzione di una parte più o meno ampia delle carte che dovrebbero formare, tutte insieme, un archivio, costituisce una rottura più o meno ampia di quel complesso, una ferita inferta al monumento.

Il fatto, poi, che non ci sia lo spazio per conservare tutte le carte, e quindi gli scarti si facciano, ovvero che il monumento costituisca un intralcio per il traffico e lo si demolisca, conservando, se si vuole, l'1% delle pietre a titolo di « campione », sono questioni pratiche le quali nulla hanno a che fare con l'impostazione teorica del problema. Possiamo quindi affermare che ogni scarto costituisce un compromesso fra l'esigenza teorica di conservare gli archivi nella loro integrità e i motivi pratici relativi al costo che implicherebbe il soddisfacimento di quella esigenza.

Anche le modalità della effettuazione degli « scarti » derivano in Italia dall'impostazione già detta del concetto di « archivio » (funzione

<sup>1</sup> Per esempio, « ... basta che ci richiamiamo all'enorme serie dei *Port Books* del Public Records Office di Londra, eliminati nel 1833 perché inutili ed oggi amaramente rimpianti » (E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 167). Per una serie di scarti di documenti di fondamentale importanza negli archivi fiorentini avvenuti nel 1822-1826 cfr.: G. PAMPALONI, *La riunione degli archivi delle RR. Rendite nel Granducato toscano (1814-1852). Scarti ed inventariazioni di fondi. Ordinamento storico*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XVIII (1957), pp. 87-133. Si vedano, in particolare, gli esempi macroscopici a pp. 119-120 con le relative conseguenze (« ...non saranno più possibili ricerche sui salari per quasi due secoli... », « ...né oggi né mai più sarà possibile compiere uno studio sulle condizioni economico-sociali del contado e distretto sottoposto a Firenze... », ecc.) e la esatta conclusione del Pampaloni: « ...quanto fu fatto era perfettamente aderente alle condizioni dei tempi » (p. 120).

<sup>2</sup> G. CENCETTI, *Il fondamento teorico...* citato.

<sup>3</sup> E. LODOLINI, *Biblioteche e archivi storici dei Comuni*, in *Accademie e biblioteche d'Italia*, XXVI (1958), pp. 459-469.

giuridica e culturale insieme), per cui occorre, per valutare l'opportunità o meno di eliminare le carte, l'opinione sul loro valore sia storico (archivista) che giuridico (funzionario amministrativo). E' noto difatti che le norme sugli scarti, sostanzialmente risalenti in Italia al regolamento del 1902, meglio precisato ed ampliato da quello del 1911, prevedono che la proposta di eliminazione delle carte sia avanzata da una commissione di tre membri, di cui due funzionari dell'ufficio cui le carte appartengono e uno archivista di stato<sup>1</sup>.

E' questa, a nostro avviso, un'altra norma da respingere, in quanto l'ibrida composizione della commissione, in cui sono rappresentate istanze diverse ed anzi contrastanti, non permette di effettuare, in molti casi, un serio lavoro di cernita del materiale documentario<sup>2</sup>.

Invece, la valutazione dovrebbe essere rimessa esclusivamente al giudizio dell'archivista, il quale dovrebbe intervenire soltanto nel momento in cui le carte avessero perduto ogni interesse per l'ufficio presso cui si sono formate. Abbiamo già detto, difatti, che le carte dovrebbero rimanere presso l'ufficio sino a quando conservano un qualsiasi interesse (compreso quello del « segreto d'ufficio ») per l'ufficio stesso<sup>3</sup>: e per questo sarebbe sufficiente una interpretazione rigorosa della norma sui versamenti contenuta nell'attuale legge (art. 23).

Quando tale interesse fosse completamente cessato, e solo allora, le carte dovrebbero passare nella sfera di competenza dell'archivio, per

---

<sup>1</sup> « Assistiamo pertanto al trasferimento pratico di una operazione dagli archivi di stato (ove aveva un significato scientifico) agli uffici pubblici, presso i quali era assurdo che potesse farsi una valutazione storica delle carte e, infatti, lo scarto venne, da allora in poi, giustificato prevalentemente con l'ingombro e con la mancanza di spazio » (A. LOMBARDO, *Il problema dello scarto degli atti di archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XV (1955), pp. 300-316; ora ripubblicato in: A. LOMBARDO, *Scritti archivistici*, Roma 1970, pp. 16-35).

<sup>2</sup> Accade talvolta che le proposte di eliminazione delle carte siano giustificate dalla scadenza di determinati termini, ovvero dal fatto che le carte non servono più all'ufficio (il che è ovvio), ovvero da quello che le carte sono di data antica (e tanto più interessanti sono dunque per l'archivista!) o ancora che sono prive di interesse storico: affermazione, quest'ultima, che si risolve in una pura tautologia (sarebbe come dire « di queste carte si propone lo scarto perché si ritiene che siano da scartare »), senza alcuna giustificazione di tale vera o presunta mancanza di interesse storico. Viceversa, la motivazione di una proposta di scarto, dopo l'ovvia premessa che le carte prese in esame per la selezione debbano avere, preliminarmente, perduto ogni interesse per l'ufficio che le ha prodotte (e quindi è del tutto superflua la presenza dei due rappresentanti dell'ufficio nella « commissione di scarto »), dovrebbe essere ricercata esclusivamente nella possibilità di reperire da altra fonte le notizie contenute nella documentazione che si propone di eliminare.

<sup>3</sup> Cfr.: A. LOMBARDO, *op. cit.*, pp. 307-308.

essere selezionate, conservate o distrutte, a solo giudizio dell'archivio stesso (all'ufficio produttore, ripetiamo, a questo punto, le carte non interessano più in alcun modo, perché, in caso contrario, esse non sarebbero passate nella sfera di competenza dell'archivio) e poste in libera consultazione, senza alcuna limitazione.

11. Senza dubbio, poi, lo « scarto » urta anche contro l'esigenza di un razionale riordinamento delle carte<sup>1</sup>, riordinamento che, come è da noi pacifico, deve essere effettuato soltanto con il « metodo storico », che il Cencetti chiama addirittura « metodo archivistico » per sottolineare come sia l'unico ammissibile negli archivi. Secondo il Cencetti difatti, « non esiste un problema del metodo d'ordinamento. Non ce n'è che uno: quello imposto dalla originaria necessità e determinatezza del vincolo archivistico »<sup>2</sup>.

Osserva il Valenti che per il Brenneke due sono i tipi fondamentali di ordinamento: quello secondo il « principio del contenuto » e quello secondo il « principio della provenienza » o della struttura originaria o della registratura<sup>3</sup>; in realtà, però, ci sembra che il Brenneke ammetta solo quest'ultimo (che è poi quello che in italiano si chiama « metodo storico »), in quanto del « principio della pertinenza » (ordinamento secondo l'oggetto o, in altre parole, per materia) e in particolare della « pertinenza territoriale »<sup>4</sup> il Brenneke tratta nel paragrafo dedicato ai « fondi di archivio costituiti artificialmente »<sup>5</sup> e, ancora, afferma che « se si radunano [...] gli atti secondo il loro contenuto, senza alcun riguardo alla provenienza, allora si fa una collezione »<sup>6</sup>, per concludere che « la provenienza [...] deve prevalere sul contenuto »<sup>7</sup>: c'è dunque, anche nel Brenneke, una chiara affermazione del « principio della provenienza » come unico metodo per ordinare un archivio.

<sup>1</sup> In un intervento al III congresso internazionale degli archivi, Antonino Lombardo affermò che *Il problema degli scarti è problema di ordinamenti* (in *Rassegna degli archivi di stato*, XV, 1956, pp. 317-318). Si potrebbe capovolgere il rapporto fra i due termini e sostenere che il problema dell'ordinamento è quello di... non effettuare scarti.

<sup>2</sup> G. CENCETTI, *Il fondamento teorico...*, cit., p. 9.

<sup>3</sup> F. VALENTI, *op. cit.*, p. 449.

<sup>4</sup> « Questa pertinenza si riferisce anch'essa all'oggetto, ma non ha mira l'argomento trattato, bensì si riferisce ad un intero territorio [...]. Applicando questo principio vengono raccolti insieme tutti gli atti o documenti che si riferiscono a detto territorio... » (A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., pp. 49-50).

<sup>5</sup> A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., pp. 47 e seguenti.

<sup>6</sup> A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., p. 117.

<sup>7</sup> A. BRENNKE, *op. cit.*, trad. it., p. 119.

Ricordiamo, per inciso, che i due principi di « provenienza » e di « pertinenza » (o, come chiama quest'ultimo il Casanova<sup>1</sup>, dell'« appartenenza » o « territorialità »<sup>2</sup>) furono al centro delle discussioni sulla sorte delle carte dell'Haus-, Hof- und Staatsarchiv di Vienna, dopo la prima guerra mondiale<sup>3</sup>.

Per il Brenneke il principio della provenienza, però, non è assoluto: esso viene temperato nella formula del « principio della provenienza liberamente applicato », « in forza del quale, andando oltre lo stesso "metodo storico" nel porre la storia dell'ente produttore al

<sup>1</sup> E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 213.

<sup>2</sup> Di un « principio della territorialità » ci sembra si parli però in due significati diversi, anzi antitetici.

Il primo significato, meglio indicato come « principio della pertinenza territoriale », è quello di cui poco sopra abbiamo riportato in nota la definizione del Brenneke. Si tratta, in poche parole, di un ordinamento per materia, in cui la parola d'ordine è costituita da un toponimo: potremmo indicarlo come la riunione di documenti aventi per oggetto un determinato territorio, anche se posti in essere da organi centrali aventi sede altrove (ed in questo significato è usato dal Casanova, *op. cit.*, p. 213).

L'altro significato, della « territorialità » in senso stretto, ha significato opposto, e si traduce nel principio secondo cui « gli atti seguono la sorte dei territori sui quali siano stati redatti » (e non dei territori ai quali si riferisce il loro contenuto) ed è usato dal Casanova, *op. cit.*, p. 214. Questo secondo significato è meglio precisato nella convenzione del 20 maggio 1919: in essa è detto che i delegati archivistici italiani e austriaci « sono concordi nel concetto di considerare l'integrità degli archivi diventati corpi organici e che, nella valutazione della loro sede non può essere decisivo il fatto se nei loro materiali sia riferimento a un qualunque territorio, ma se i materiali componenti l'organismo archivistico abbiano avuto perfezionamento giuridico ed amministrativo in quel determinato territorio: che perciò per essi può valere solo il principio territoriale della loro formazione, come fu ripetutamente approvato internazionalmente, e non dell'oggetto specifico dei singoli atti ». Il testo della convenzione, che trovasi nell'archivio storico del ministero degli Affari esteri, Roma, delegazione italiana al congresso della pace, b. 19, è pubblicato da R. SCAMBELLURI, *Un archivista: Roberto Cessi*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma 1958, pp. xxx-xxxI.

<sup>3</sup> E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 213. Prevalse quasi sempre il principio della provenienza, sostenuto sia dagli austriaci che dagli italiani ed affermato nella convenzione italo-austriaca di Vienna del 26 maggio 1919. L'opposto principio della pertinenza territoriale fu applicato soltanto nell'accordo di Praga del 18 maggio 1920 fra Austria e Cecoslovacchia e, dopo la seconda guerra mondiale, per gli atti dei dicasteri centrali di Torino relativi ad affari concernenti Nizza e la Savoia.

Sulla sorte dell'archivio di Vienna, cfr. L. BITTNER (che fu uno dei firmatari, da parte austriaca, del documento sopra riportato), *Das Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchiv in der Nachkriegszeit*, in *Archivalische Zeitschrift*, s. III, 2° (1925), pp. 156 ss., citato da E. CASANOVA, *op. cit.*, p. 213.

centro dell'interesse dell'ordinatore, prescrive che quest'ultimo possa e debba bensì rimaneggiare un fondo pur giuntoci nella forma stessa in cui l'ente l'ha lasciato al momento della sua scomparsa, ma al solo scopo di ridurlo a rispecchiare effettivamente la storia e la struttura dell'istituto... »<sup>1</sup>.

A nostra volta, riteniamo che quella « libera applicazione » non sia consentita al riordinatore; il quale deve ricostruire l'ordinamento dell'archivio *come era*, e non *come avrebbe dovuto essere*, anche perché su questo secondo « come » ciascun ordinatore potrebbe avere opinioni personali a farebbe dunque un'opera soggettiva.

Riteniamo pertanto applicabile al riordinamento di un archivio esclusivamente quello che si suole chiamare in Italia « metodo storico » e in Germania « principio di provenienza »; che il Cencetti definisce « metodo archivistico » senz'altre aggiunte<sup>2</sup> e che noi, infine, preferiamo definire « metodo oggettivo ». « Oggettivo » in contrapposizione ai metodi « soggettivi » (per materia, alfabetico per nomi di persone, geografico, che sono poi sempre tipi dell'ordinamento « per materia ») che si sogliono porre in alternativa al « metodo storico », ma ai quali è da tempo universalmente negata ogni validità. Fra l'altro, con il « metodo oggettivo » (o « storico », « archivistico », o del « principio della provenienza »), chiunque sia il riordinatore di un archivio, il risultato del riordinamento sarà sempre identico, almeno nelle linee generali.

Usiamo il termine « riordinamento » e non « ordinamento », in quanto si tratta di riprodurre l'ordine originario delle carte così come esse nacquero, legate dal vincolo necessario, e non di dare ad esse un « ordine » qualsiasi, che tale non sarebbe sotto l'aspetto archivistico. Non adopereremmo mai, in archivistica, un termine simile al francese « classement » (letteralmente: « classificazione ») per indicare l'ordine da dare alle carte<sup>3</sup>.

<sup>1</sup> F. VALENTI, *op. cit.*, p. 450. Ne scaturisce la domanda di C. PAVONE, *Ma è poi tanto pacifico che l'archivio rispecchi l'istituto?*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XXX (1970), pp. 145-149.

<sup>2</sup> Le opinioni del Cencetti e del Brenneke sono praticamente contemporanee: i due articoli del primo *Sull'archivio come « universitas rerum »* e *Il fondamento teorico della dottrina archivistica* sono rispettivamente del 1937 e del 1939; l'opera del Brenneke è stata redatta sulla base delle lezioni da lui tenute nel 1937-1939.

<sup>3</sup> Per un riferimento critico al « cadre de classement » francese, si veda anche: G. CENCETTI, *Inventario bibliografico e inventario archivistico*, in *L'Archiginnasio*, XXXIV (1939) pp. 106-117 (ora ripubblicato in: G. CENCETTI, *Scritti archivistici*, cit., pp. 56-69) dove, accennando al « metodo storico » o « Provenienzprinzip », scrive in nota (p. 9 dell'estratto): « Per indicare questo principio, i francesi hanno



Ci sembra altresì ovvio che il riordinamento secondo il metodo « storico » o « archivistico » o « oggettivo » o del « principio della provenienza » costituisca una esigenza di contenuto strettamente scientifico <sup>1</sup>.

Con questo ordinamento abbiamo detto che è in contrasto lo « scarto ». Difatti, se riordinare un archivio significa ricostituire l'ordinamento originario, cioè ricreare il vincolo necessario fra le carte, esistente sin dall'origine, è evidente che ogni lacuna fra le carte stesse,

---

l'espressione *respect des fonds*, che rivela da sola come essi continuano a rimanere attaccati alla materialità delle carte e non siano penetrati nell'interiorità di esse. Così si spiega come in Francia sia ancora prescritto un *cadre de classement* generale e unico per tutto il territorio dello Stato, cosa che, almeno in Italia, dove ogni città ha la sua storia, è semplicemente assurda ».

Ancor più incisiva la critica dello stesso Cencetti, nella nota « Archivio ». Progetto di « voce » per un vocabolario, di Charles Samaran. Traduzione e osservazioni, in *Archivi*, V (1938), pp. 83-90: (e ora nel citato *Scritti archivistici*, pp. 29-37): « Il *cadre*, superstita figlio della filosofia razionalistica [« filosofia illuministica » nella citata nuova edizione negli *Scritti archivistici* del 1970, p. 35] può avere utilità pratica in paesi dove uno Stato accentratore abbia per lungo tempo regolata l'amministrazione, incanalando le autonomie locali, sì che press'a poco tutti gli archivi non centrali si rassomigliano, ma nell'essenza sua di *schema* è qualche cosa di statico e di antitetico alla vita, che in quanto dialettica e divenire — storia, in una parola — è asistemica per definizione ». Perciò la posizione italiana, il « metodo storico », già da cento anni (G. CENCETTI, « Archivio », cit., p. 89) « rifiuta qualsiasi schema prefissato, rifiuta, anzi, la stessa parola *classificare*, perché la norma per l'ordinamento non viene tratta dall'esterno, ma dall'interno dell'ente medesimo produttore dell'archivio ».

La critica della esistenza di un *cadre de classement* (assai vicino ci sembra, ad un « ordinamento per materie » proprio dell'illuminismo e dell'enciclopedismo settecentesco) risulta del resto valida anche per gli stati ad ordinamento accentratore, in quanto anche in essi si manifestano quelle variazioni degli ordinamenti politici, giuridici ed amministrativi che costituiscono la negazione prima di un *cadre de classement*.

<sup>1</sup> La cosa sembrerebbe ovvia, tanto da non aver bisogno di essere ribadita. Ci induce invece a farlo proprio un passo del Brenneke, relativo alla critica del « fonds ». Questo termine, in francese nel testo tedesco del Brenneke (e nella traduzione italiana) è così spiegato dal Perrella nel citato glossario: « Fonds [...] indica un fondo archivistico rimaneggiato per fini di studio e trascurando la sua originaria costituzione, pur senza essere stato frammischiato con altri fondi ».

Il Brenneke (*op. cit.*, trad. it., p. 46) scrive che « Il contrassegno esterno del "fonds" è generalmente costituito da una suddivisione, eseguita in base a parole d'ordine disposte alfabeticamente; suddivisione che si ottiene prendendo attentamente in esame i problemi per i quali il ricercatore della relativa classe di "fonds" deve attendersi di trovare una risposta. A questa suddivisione si sottopongono, sulla base di schemi prefissati, tutti i "fonds" della stessa specie, senza essere costretti a tormentarsi con ricerche relative alle funzioni dei diversi uffici ».

Nel criticare questo ordinamento, l'A. osserva (*ibid.*): « C'era in Francia,

ogni eliminazione di documenti, è un ostacolo frapposto alla ricostruzione di quell'ordinamento originario, è un anello che manca in una catena.

12. Con la libera consultabilità di ogni documento che entra in archivio (e, reciprocamente, con l'ingresso in archivio dei soli documenti per i quali sia venuta a cessare ogni limitazione temporanea di consultabilità) si eviterebbe un'altra norma che ci sembra contraria ad una corretta impostazione della ricerca scientifica negli archivi: quella per cui, secondo la legge italiana (analoghe norme vigono anche altrove), « il ministro per l'interno, previo parere del direttore dell'archivio di stato competente e udita la giunta del consiglio superiore degli archivi, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini » indicati dall'art. 21 del d.p.r. del 30 settembre 1963.

Tale facoltà, mentre può prestarsi ad abusi e costituisce una di-

---

dove il principio del "fonds" ha ricevuto la sua formulazione, l'opinione che nel lavoro di ordinamento quello che importava era solo di assicurare l'utilizzabilità degli atti sulla base della maggiore comodità e chiarezza possibile, delle quali si avverte la mancanza nelle registature dei vari uffici francesi, spesso complicate e prive di perspicuità. Non si teneva conto del fatto che la utilizzazione agevole può essere ottenuta nel modo migliore rispettando le funzioni e la struttura dell'ufficio — come pensiamo noi, che propugnammo il principio del "corpo archivistico" — ma si voleva ottenere tale utilizzabilità, dotata della maggiore validità generale che fosse possibile, per mezzo di un sistema astratto, stabilito in base ai criteri della ricerca scientifica. *Le esigenze della ricerca scientifica hanno quindi influito qui in maniera disorganica, dall'esterno, ed hanno accantonato le esigenze amministrative.*

« Non ci si chiese però se era possibile che le impostazioni degli indagini dei ricercatori, che si ponevano a base dello schema di classificazione, potessero effettivamente conservare la loro validità anche in un lontano futuro e se era inoltre possibile accostarsi, con quei criteri, agli avanzi documentari di attività amministrative risalenti ad epoche remotissime, o se non poteva, piuttosto, rivendicare per sé una assai maggiore validità generale quella classificazione che rispecchia la vita dell'ufficio, così come essa realmente si svolse. Si credette di aver fatto abbastanza quando si conservava — per esprimerci metaforicamente — i muri di cinta e la facciata dell'antico edificio barocco, riservandosi d'altra parte il diritto di una totale redistribuzione dello spazio interno, secondo i moderni criteri di comodità e di chiarezza ».

D'accordo nella critica; ma ci lascia perplessi la frase che abbiamo posta in corsivo. Può darsi che, apparentemente, i fini di studio o le esigenze della ricerca scientifica siano meglio soddisfatti da una classificazione soggettiva, cioè dalla creazione di un « fonds »; ma, in realtà, crediamo che proprio i fini di studio e le esigenze della ricerca scientifica condannino senza appello l'ordinamento per materia (nel quale rientra anche il principio del « fonds ») e richiedano invece proprio il riordinamento secondo il metodo storico.

scriminazione fra studiosi « seri » e studiosi che tali non sarebbero, urta — a nostro avviso — contro motivi di carattere sostanziale.

E' noto che il primo requisito di una pubblicazione basata su fonti archivistiche è che chiunque possa andare a controllare le fonti in essa citate, per esaminare l'autenticità o meno di un documento, per accertare che l'autore non lo abbia interpretato in maniera errata o, infine, per riesaminare una frase, un passo, un documento isolatamente citati dall'autore, che, visti nel contesto cui appartengono, potrebbero avere un significato diverso da quello che l'autore dello studio ha attribuito loro. Ove manchi tale possibilità di controllo, viene a mancare la base stessa di una valutazione critica del lavoro.

Ma v'è una considerazione ancor più grave sul piano archivistico, la stessa che abbiamo formulato per gli scarti. Se, come abbiamo detto più volte, l'archivio è una *universitas*, se esiste un vincolo necessario fra le carte, se ogni documento condiziona l'esistenza degli altri ed è a sua volta condizionato dagli altri, il permettere ad uno studioso di consultare soltanto alcuni documenti (e persino nelle minori unità archivistiche, i fascicoli, si procede prima di darli in consultazione a quella operazione che in gergo tecnico si chiama di « scrematu- ra ») avulsi dalla *universitas*, costituisce una vera e propria eresia archivistica <sup>1</sup>.

13. Trattando dei problemi della « pubblicità » (come si esprimeva allora la legge: il termine, che aveva dato luogo ad equivoci, è stato ora sostituito da quello di « consultabilità ») e della demanialità, Letterio Briguglio afferma che « fino a quando la nuova impostazione giuridica dei concetti di pubblicità e di demanialità del materiale archivistico non sarà riuscita a scongiurare in maniera definitiva, o per lo meno più esplicita, la tradizionale antinomia fra esigenza amministra-

---

<sup>1</sup> Anche per quanto riguarda la consultabilità, però, con la legge archivistica italiana del 1963 è stato fatto un decisivo progresso. Com'è noto, il termine per la consultazione dei documenti « riservati » è stato stabilito in quello mobile del cinquantennio dalla data dei documenti, mentre i versamenti debbono essere effettuati per i documenti « relativi agli affari esauriti da oltre 40 anni ». Poiché le due date (del documento e dell'esaurimento dell'affare) non coincidono, e la seconda è posteriore alla prima, e poiché inoltre è impensabile che ogni anno ciascun ufficio versi le carte concernenti gli affari esauriti da più di 40 anni (normalmente un ufficio effettua i versamenti ogni 5 o 10 anni), ne consegue che il cinquantennio stabilito per la consultabilità sarà, in pratica, assai vicino alla data dei documenti più recenti conservati in archivio.

tiva ed esigenza o valore storico delle scritture, non si può parlare di vera e propria conquista dell'archivistica contemporanea »<sup>1</sup>.

A noi sembra che quella antinomia si risolva sulla base di quanto abbiamo affermato sopra e cioè che nell'« archivio » debbono conservarsi soltanto le scritture che hanno un esclusivo valore storico, avendo perduto l'interesse amministrativo. Come abbiamo già detto, fino a quando un interesse amministrativo coesiste con quello storico, le carte non sono ancora mature per entrare in archivio; sino a quando le carte non sono liberamente consultabili non sono mature per entrare in archivio; sino a quando non entrano in archivio, cioè non sono state selezionate per la conservazione permanente, non fanno parte del demanio e non costituiscono « beni culturali ».

Difatti, siamo dell'opinione che fino a quando i documenti sono utili per fini propri dell'attività politica, dell'attività di amministrazione nel senso più lato del termine; sino a quando essi occorrono per assicurare la « certezza del diritto », quei documenti non sono ancora maturi per entrare in archivio<sup>2</sup>, e, per conseguenza, riteniamo che non debba essere affidato all'archivio-istituto il compito di conservare le carte per uso politico, giuridico e amministrativo.

Fino a quando i documenti sono utili all'ente, all'ufficio, al privato per la tutela dei suoi diritti, i documenti debbono rimanere presso l'ente o l'ufficio presso cui si sono formati; quando non servono più all'ente per lo svolgimento della sua attività istituzionale o quando hanno perduto la funzione di assicurare la « certezza del diritto », solo allora debbono essere versati all'archivio. Naturalmente, poiché il termine per il versamento sarà sempre convenzionale, potrà esistere, fra il complesso dei documenti versati in archivio, il singolo documento che riveste ancora interesse per il privato o per l'amministrazione, per determinati rapporti giuridici tuttora in atto o per lo svolgimento di un'attività amministrativa: ma si tratterà sempre di una eccezione e, soprattutto, di casi singoli, riguardanti singoli documenti, e non il complesso delle carte versate da un determinato ufficio.

Questo principio ci sembra sia stato già accolto dalla legge 22 dicembre 1939, n. 2006 e successive modificazioni, per un particolare settore: quello degli atti notarili. Com'è noto, gli atti notarili rimangono presso il notaio finché questi è in esercizio; alla sua ces-

<sup>1</sup> L. BRIGUGLIO, *Sul concetto di archivio*, in *Rassegna degli archivi di stato*, XVIII (1958), pp. 287-307. La frase citata qui sopra è a p. 295.

<sup>2</sup> Concordiamo in questo con quanto afferma A. LOMBARDO, *Il problema dello scarto...*, cit. (cfr. specialmente pp. 307-308).

sazione essi passano ad un apposito istituto, detto « archivio notarile », che li conserva per altri cento anni, cioè per tutto il tempo per il quale si presume che abbiano ancora un qualche interesse e valore giuridico per le parti. Cessato completamente tale interesse giuridico, e rimasto — anzi, sorto — un esclusivo interesse storico, gli atti notarili sono versati agli archivi di stato. In tal modo, ci sembra che l'« archivio notarile » si configuri come un tipico esempio di « prearchivio », sia pur limitato ad uno specifico settore. Come abbiamo detto, ogni termine cronologico non può essere che convenzionale, e quindi il singolo atto potrà essere cercato, anche nell'archivio di stato, dopo più di cento anni, per interesse privato: ma si tratterà di una eccezione, concernente questo o quel documento, e non l'intera categoria degli atti notarili anteriori al centennio. E non vediamo perché ciò che è valido per un determinato tipo di documenti non debba essere valido anche per gli altri.

Agli archivi, dunque, dovranno essere versati soltanto i documenti giudicati meritevoli di conservazione per il loro valore storico e non più per il loro valore giuridico-amministrativo.

A ben guardare, un'affermazione del genere avrebbe potuto valere anche con la legislazione precedente<sup>1</sup>, purché si fossero versati agli archivi i documenti degli affari effettivamente « compiuti », nel senso che abbiamo sopra indicato, anche da soli cinque anni, e staremmo per dire anche da un sol giorno; ma è indubbio che il termine di quaranta anni dà, sul piano pratico, ben più ampie garanzie, in quanto non sempre è agevole determinare, a breve distanza di tempo, quali affari siano effettivamente e definitivamente esauriti e quali, invece, siano suscettibili di essere ripresi dopo un certo periodo.

14. D'altra parte, non vediamo quale valore giuridico dia alle carte, almeno in Italia, l'essere conservate in un archivio di stato (o di un altro ente) piuttosto che altrove.

Attualmente, l'archivio, nel rilasciare la copia di un documento per uso giuridico, dichiara che quella copia è conforme all'originale conservato in archivio. Ma quale valore di autenticità ha l'originale? Assolutamente nessuna che derivi dall'essere il documento nell'archivio, ma solo quel valore di autenticità che esso aveva nel proprio ordinamento di origine, prima di entrare in archivio, e non altro.

---

<sup>1</sup> Sarebbero, quindi, inesatte, anche vigendo le norme positive già citate, le definizioni sul duplice scopo, giuridico e culturale, della conservazione della documentazione negli archivi.

L'archivio di stato, da noi, conserva tanto i documenti autentici quanto i documenti falsi, utili gli uni e gli altri per gli scopi della cultura<sup>1</sup>, conserva i documenti versati da uffici statali, quelli depositati da enti e da privati e quelli acquistati sul libero mercato dell'antiquariato, in Italia ed all'estero.

Certificare che la copia di un documento è conforme all'originale conservato in un archivio di stato non ha dunque alcun valore, se non nei limiti nei quali quell'originale era « autentico » in un proprio ordinamento, diverso da quello archivistico<sup>2</sup>. Talvolta, vengono richieste copie di documenti provenienti da archivi e raccolte private e privi di qualsiasi valore giuridico: per esempio, nell'archivio di stato di Roma è largamente consultata una raccolta di stemmi, con-

<sup>1</sup> « ... Anche il falso acquista, sotto un aspetto particolare, il valore di testimonianza storica non trascurabile » afferma Franco Bartoloni (F. BARTOLONI, *Paleografia e diplomatica: conquiste di ieri, prospettive per il domani*, in *Notizie degli archivi di stato*, XIII, 1953, pp. 119-129; la frase citata è a p. 124).

<sup>2</sup> In altri paesi, nei quali gli archivi conservano soltanto i documenti provenienti da uffici statali, evidentemente il problema va posto in maniera diversa. Per esempio, l'archivio nazionale degli Stati Uniti conserva soltanto documenti provenienti dagli organi legislativi, esecutivi e giudiziari del governo federale.

Per il Brenneke non costituiscono « corpi archivistici », ma semplici « collezioni », « le registature e gli archivi di città, di comuni rurali, di cessate corporazioni, così pubbliche come private, di famiglie, di patrimoni, ecc., che vengono volontariamente affidati [...] ad un archivio in base ad un contratto di deposito, con o senza riserva del diritto di restituzione » (A. BRENNEKE, *op. cit.*, trad. it., p. 59).

Sul piano generale, il BAUTIER (*op. cit.*) afferma che « ... l'accent était mis, de toutes façons, sur le fait que la première tâche d'un archiviste de l'Etat est de s'occuper essentiellement, sinon exclusivement, des documents issus du fonctionnement des services de l'Etat et des collectivités publiques: ce qui n'était pas "public records" était abandonné aux bibliothèques et aux autres institutions culturelles, comme ne relevant pas directement des dépôts d'archives publiques ».

Per l'Italia è vero esattamente il contrario, in quanto si fa — a nostro avviso, giustamente — una netta distinzione fra archivi e biblioteche, fra materiale archivistico e materiale bibliografico. E' appena il caso di ricordare quanti archivi privati siano confluiti negli archivi di stato, per dono, acquisto, deposito, e come costituisca una politica costante dell'amministrazione archivistica l'incremento del materiale documentario di natura privata, conservato negli archivi di stato. Si pensi, ad esempio, alla ricchezza di archivi privati confluiti nell'archivio di stato di Napoli specialmente dal 1935 in poi, « grazie all'accorta opera del Filangieri, degnamente continuata da Jole Mazzoleni e dai funzionari in servizio presso gli istituti archivistici napoletani » (A. SALADINO, *Considerazioni sul contributo alla ricerca scientifica da parte dell'attività di vigilanza dell'amministrazione archivistica sugli archivi privati: fonti storiche di provenienza privata nell'archivio di stato di Napoli*, premesso come introduzione alla seconda edizione del volume: ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *Archivi privati. Inventario sommario*, I, Roma 1966, pp. XI-XLIII).

servata nell'archivio privato Cartari Febei. A richiesta di un privato può essere rilasciata copia della descrizione di uno stemma, con la certificazione ufficiale che essa è conforme all'originale conservato nell'archivio di stato: originale che, però, è del tutto privo di qualsiasi valore giuridico, perché redatto da un privato erudito e conservato nell'archivio privato di una famiglia, anche se quest'ultimo è stato poi acquisito dall'archivio di stato.

15. L'affermazione della nozione di « bene culturale » costituisce un'altra considerazione a favore della nostra tesi.

Fra i « beni culturali » sono compresi gli archivi; ma tali archivi, evidentemente, non possono essere che gli « archivi » senza aggettivi, cioè quelli come noi li concepiamo. E' difatti semplicemente impensabile che costituiscano « beni culturali » (se non in potenza) le carte correnti e di deposito degli uffici amministrativi. Ci sembra inutile aggiungere altro su questo punto, se non un particolare, che indichiamo a titolo di curiosità. Esiste una convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, adottata all'Aja il 14 maggio 1954<sup>1</sup>. Fra i beni culturali protetti sono compresi quelli che con termine impreciso l'art. 1 della convenzione definisce « les collections importantes... d'archives ». E' chiaro che si tratta di archivi nel significato del termine che abbiamo sopra indicato, perché i cosiddetti « archivi correnti » e « archivi di deposito », non solo non fanno parte dei beni culturali e non possono essere compresi nella protezione, ma, al contrario, più sono « importanti » e più possono costituire addirittura obiettivi bellici: carte di comandi militari, piani di armi e di fortificazioni, documentazione di natura politica, economica, ecc.

16. Possiamo, a questo punto, tentare di dare una definizione dell'archivio, indicandolo come il complesso dei documenti formati presso una persona fisica o giuridica (od un gruppo di uffici od organi di questa ultima) nel corso della esplicazione della sua attività e pertanto legati da un vincolo necessario, i quali, una volta perduto l'interesse per lo svolgimento dell'attività medesima, sono stati selezionati per la conservazione permanente quali beni culturali.

Nel caso di una persona giuridica, normalmente l'archivio conserverà il complesso dei documenti formati presso più uffici del-

---

<sup>1</sup> Cfr.: A. MALINTOPPI, *La protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato*, Milano 1966.

l'ente: per esempio, presso tutti gli uffici centrali, o presso tutti quelli periferici di una determinata circoscrizione territoriale.

E' questa una circostanza che ci sembra non sia stata rilevata da gran parte di coloro che hanno dato le più note ed accettate definizioni di archivio, secondo le quali l'archivio sarebbe il complesso delle scritture poste in essere « da un ente o individuo »: di modo che, quando l'ente è lo stato stesso, esisterebbe un unico « archivio di Stato » comprendente tutta la documentazione, centrale e periferica, dell'ente-stato<sup>1</sup>, come avviene, per esempio, per l'archivio nazionale degli Stati Uniti.

L'archivio si differenzia dunque nettamente, a nostro avviso, dalla « registratura » e dallo stesso « prearchivio » per l'esclusività del fine culturale che gli è proprio<sup>2</sup>, più che per le altre caratteristiche (sele-

---

<sup>1</sup> Una affermazione del genere, ma limitatamente agli stati italiani preunitari, ha ispirato l'autore della legge 22 dicembre 1939, n. 2006, il quale ha iniziato a trarne le logiche conseguenze, chiamando « archivio di stato » quello di ciascuna ex capitale, e « sezione di archivio di stato » quelli delle città non capitali. Non ha però portato sino in fondo quelle conseguenze, perché sarebbe stato assai più logico — una volta adottato quel principio — considerare, per esempio, le « sezioni di archivio di stato » di Perugia o di Ancona come « sezioni » territoriali dell'archivio di stato di Roma (il che, come è noto, non era, né esisteva alcun vincolo di dipendenza fra « sezioni » e « archivi »; sì che era assurda la denominazione di « sezione » data alla maggior parte degli istituti archivistici).

Più raro è il caso di quello che il Brenneke chiama « archivio annesso ad un singolo ufficio ». Anche nei casi più noti di tale tipo di archivio, quale per esempio l'archivio storico del ministero degli affari esteri (esistente in molti paesi europei) esso in realtà raccoglie la documentazione proveniente dalle varie direzioni generali ed uffici in cui si ripartisce l'amministrazione centrale, ed inoltre quella proveniente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Altrettanto dicasi per gli archivi storici militari.

Un caso di « archivio annesso ad un singolo ufficio » è invece quello costituito nel 1829-30 a Roma dalla Congregazione del Buon Governo. Fra il dicembre 1829 ed il febbraio 1830 « tutte le carte antiche e di raro uso » della computisteria della s. Congregazione del Buon Governo (press'a poco quelle anteriori all'ultimo cinquantennio) furono tolte dalle stanze d'ufficio della stessa, che aveva sede nel palazzo del Collegio germanico-ungarico di Roma e trasportate in due ambienti presi in locazione nel palazzo Pentini in via della Maschera d'Oro, « formando così un archivio » (archivio di stato di Roma, s. Congregazione del Buon Governo, serie VII-a, b. 16, « Nota di spese fatte dal giovane di computisteria della Sagra Congregazione del Buon Governo Paolo Bracci, ecc. », 16 febbraio 1830). Si noti l'uso del termine « archivio » in questo significato.

<sup>2</sup> G. OLLA REPETTO (*op. cit.*, p. 35) osserva che « per il legislatore la funzione essenziale degli archivi di stato non sta nella loro idoneità a soddisfare immediatamente delle esigenze culturali, attuandosi attraverso la libera consultabilità, ma nella loro strumentalità, nel fatto che essi conservano documenti essenziali



zione dei documenti, destinazione alla conservazione permanente) messe in evidenza dal Brenneke, dallo Schellenberg e dagli altri autori che distinguono l'archivio dalla registratura.

Non si equivochi con il fine originario per cui le carte sono state poste in essere. Quel fine è e non può essere che giuridico-amministrativo, e non culturale; e proprio perché i documenti sono nati con un fine giuridico-amministrativo, esiste fra loro il vincolo originario, e costituiscono, quindi, un archivio e sono destinati ad essere conservati per fini culturali, mentre se fossero sorti per fini culturali essi sarebbero privi del vincolo e potrebbero quindi costituire una raccolta, una collezione, ma non potrebbero mai diventare un archivio.

17. Abbiamo usato sinora il termine « registratura » per designare il complesso delle scritture poste in essere da un ente od ufficio, nel corso dello svolgimento della propria attività, sino a quando esse rimangono presso l'ente od ufficio, cioè il così detto « archivio corrente » e « archivio di deposito », in contrapposto all'« archivio » cioè al così detto « archivio storico » o « archivio generale ».

Il problema è modesto, di semplice terminologia, ma pure fastidioso, data la scarsa precisione dei termini in uso nella lingua italiana. « Se si togliesse agli atti recenti il nome improprio di archivio » scriveva Antonio Panella nel 1937 « non vi sarebbe alcuna ragione di qualificare come storico l'archivio vero e proprio »<sup>1</sup>. Siamo perfettamente d'accordo con l'illustre archivista aquilano-fiorentino, sia nel considerare « improprio » il nome di archivio dato agli atti recenti, sia nel qualificare invece come « archivio » senza altri aggettivi quello che, per intenderci, si è costretti di solito a chiamare « archivio storico »

---

ai fini (che possono modificarsi con il mutare delle esigenze dello stato e che pertanto non possono essere limitati né indicati a priori) dello stato ».

Occorre tuttavia rilevare che l'autrice si riferisce alla situazione esistente in Italia in base alla legislazione positiva attualmente vigente. Anzi, nel corso dell'articolo, dal contenuto strettamente giuridico, precisa (*op. cit.*, p. 33) che « il giurista quando esamina il fondamento di un istituto giuridico [...] deve basarsi esclusivamente sul regime positivo ». Tale regime positivo è invece sotto molti aspetti oggetto di critica da parte nostra, e scopo del presente articolo è quello di proporre una diversa concezione dell'« archivio », la quale, ove venisse accolta, importerebbe per conseguenza anche varie modifiche all'attuale legislazione.

<sup>1</sup> A. PANELLA, *In margine alla relazione del 1870 per il riordinamento degli archivi di stato. I - Archivi storici e archivi amministrativi*, in *Archivio storico italiano*, XCV (1937), vol. II, pp. 212-217; ripubblicato in A. PANELLA, *Scritti archivistici*, Roma 1955, pp. 219-224, dove la frase qui riportata è a p. 223.

(o, come si esprime la legge del 1963 per gli archivi degli enti pubblici, « separata sezione di archivio »).

In altre lingue esistono termini ben precisi, come « Registratur » e « records », per indicare il complesso delle scritture poste in essere da un ente od ufficio. Anzi, quei due termini continuano a designare tali scritture anche dopo il loro passaggio in archivio: oltre che « registratura », « archivio corrente », « archivio di deposito », esse significano anche « archivio-fondo »: un « archivio » è quindi formato da parecchie registature.

D'altra parte, la parola « registratura », che siamo stati costretti sinora ad usare in mancanza di un più idoneo termine italiano, pur avendo un suono abbastanza simile al tedesco « Registratur » (derivano entrambe, come rileva il Perrella, dal latino, e quindi sotto questo aspetto la parola ha pieno diritto di cittadinanza), è per lo più adoperata per indicare non il complesso delle carte, ma l'attività del registrare (cfr. citato il r.d. 25 gennaio 1900, n. 35: « Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle amministrazioni centrali » in cui « registratura » e « archivio » [corrente] hanno due significati del tutto diversi fra loro).

C'è però anche un altro termine, già ampiamente usato in passato, che potrebbe adoperarsi in luogo di « registratura », evitando ogni equivoco: la parola « protocollo ». Questa è oggi usata per lo più nel significato di « [registro di] protocollo »; ma nulla vieta che le sia restituito il suo significato di « complesso delle scritture prodotte da un ufficio nello svolgimento della propria attività ed esistenti presso l'ufficio stesso ». O, volendo, potrebbe usarsi la parola « protocollo » anche in un significato più ampio, togliendo cioè l'ultima limitazione: « complesso delle scritture prodotte da un ufficio nello svolgimento della propria attività », cioè anche nel significato di archivio-fondo come « Registratur » in Germania e « records » negli Stati Uniti d'America e che troviamo, d'altra parte, già adoperato anche in alcuni archivi di stato italiani.

Per esempio, nell'archivio di stato di Roma, il « protocollo riservato » del ministero dell'interno pontificio è l'intero complesso di scritture, (fascicoli, registri di protocollo, rubriche, ecc.) relativo ad affari di pertinenza del ministero di grazia e giustizia (soppresso e unito nel 1853 a quello dell'interno) e le locuzioni « protocollo riservato » o « protocollo ordinario » sono usate di frequente per indicare il complesso del materiale documentario posto in essere anche da altri uffici nel corso della propria attività istituzionale. Altrettanto avviene nell'archivio di stato di Anco-

na, ove il « protocollo segreto » della prefettura del dipartimento del Metauro è il complesso della documentazione riservata (fascicoli, registri di protocollo, rubriche) posta in essere da quell'ufficio.

Nei casi sopra indicati, la parola « protocollo » è quella originale che contraddistingueva le scritture nel sec. XIX e che è stata conservata anche dopo il passaggio di esse in archivio.

Il termine « protocollo » ci sembra particolarmente valido per gli archivi moderni, cioè quelli posteriori alla Rivoluzione francese<sup>1</sup>, formati per lo più da carte sciolte, riunite in fascicoli, classificate sulla base di un titolario e munite dei registri noti appunto con il nome di registri di protocollo<sup>2</sup>.

18. Concludendo, ci sembra che la distinzione sopra proposta valga a definire senza possibilità di equivoci da un lato l'« archivio », inserendolo in maniera definitiva fra i beni culturali (fra parentesi, essa, per conseguenza, definisce automaticamente anche l'« archivista »<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ad evitare equivoci, precisiamo che usiamo l'espressione « archivi moderni » nel suddetto significato (cfr. oltre alla stessa *Archivistica* del Brenneke, pp. 211-481, anche la fondamentale opera di T. R. SCHELLENBERG, *Principles and Techniques of Modern Archives*, cit.), da non confondere quindi con quello, del tutto diverso, di « archivi correnti e di deposito » usato da altri (per es. da R. DE FELICE, *op. cit.*) e nella stessa organizzazione della direzione generale degli archivi di stato.

<sup>2</sup> Anche il Tanodi pone vari problemi di terminologia per i paesi americani di lingua spagnola. Egli si dimostra, fra l'altro, insoddisfatto — a nostro avviso, giustamente — per la traduzione dell'inglese « records » con lo spagnolo « registro » (il cui significato è analogo a quello dell'italiano « registro ») usato dal Carrera Stampa nella versione spagnola della citata opera dello Schellenberg sugli archivi moderni, e rileva la mancanza, in spagnolo, di una parola equivalente all'inglese « records » e al tedesco « Registratur ». Il Tanodi propone al riguardo l'uso della espressione « archivo vivo » o « archivo administrativo ». E' disposto ad adottare — aggiunge in nota — anche la parola « registro », purché ciò avvenga in base ad un accordo generale (che ne modifichi, cioè, l'attuale significato); infine, suggerisce anche di tradurre « records » e « Registratur » con i termini spagnoli « protocolo » o « registratura » (A. TANODI, *op. cit.*, pp. 11-13).

Sulla difficoltà di traduzione cfr. anche un'ampia aggiunta del Carrera Stampa all'edizione spagnola dell'opera dello Schellenberg, pp. 42-45.

<sup>3</sup> Stupisce non poco i colleghi stranieri apprendere che in italiano la parola « archivista » designa indifferentemente sia colui che presta la propria opera in un archivio, cioè un laureato, fornito del diploma di specializzazione in archivistica, paleografia e diplomatica, classificato come ricercatore scientifico; sia l'impiegato d'ordine, addetto alla registratura o protocollo (cioè a quello che si usa chiamare « archivio corrente »). In pratica, anzi, poiché la parola « archivio » è usata in italiano, nella maggior parte dei casi, per indicare non l'archivio (del quale parte del pubblico, anche così detto colto, ignora persino l'esistenza), ma la registratura o pro-

riservando questo titolo soltanto a chi governa l'« archivio ») e dall'altro il « protocollo » (o, se si preferisce, « registratura »), dallo stretto interesse amministrativo e giuridico. Fra i due si colloca con carattere di sempre maggiore utilità il « prearchivio », cioè il complesso delle carte che hanno ancora interesse giuridico-amministrativo, ma che già possono essere consultate — e spesso lo sono<sup>1</sup> — anche per scopi di studio (e tipico esempio di « prearchivio », per un particolare tipo di documenti, ci sembra sia, in Italia, l'« archivio notarile »); in attesa di perdere quell'interesse giuridico-amministrativo, di acquistare un esclusivo interesse storico, di essere selezionate per la conservazione permanente e di formare, infine, l'archivio.

Che poi, sul piano pratico, i rapporti fra protocolli (o registature), prearchivi ed archivi debbano essere stretti e costanti e che gli archivisti debbano dire la loro parola anche in tema di *records management*, è altro e diverso problema.

L'attività degli archivisti nel settore del « protocollo » (o « registratura », o — secondo la terminologia attualmente in uso e che noi respingiamo — « archivio corrente » e « archivio di deposito »), tradizionale in Italia, non scompare, ma si trasforma radicalmente, spostandosi dall'interno all'esterno dell'archivio e confermando così, ci sembra, la sua estraneità al campo dell'archivistica come scienza, la quale interviene dal momento in cui nasce l'archivio e sorge il problema di « riordinare » (non di « ordinare ») le carte secondo l'ordinamento originario.

Quella attività si è di recente istituzionalizzata in Italia, fuori degli archivi, con la creazione, prevista dall'art. 25 del d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, e già in gran parte attuata, di alcune migliaia di commis-

---

tollo, dire « archivista » senza altre specificazioni significa dire — anche nella terminologia ufficiale ed in quella usata nella legislazione — impiegato esecutivo, addetto alla tenuta delle carte correnti presso gli uffici.

Da più parti, si è proposto perciò in Italia di designare con altro nome gli « archivisti » veri e propri, cioè, per intenderci, quelli dei così detti « archivi storici ». Noi siamo invece dell'avviso opposto: poiché riteniamo errata la terminologia giuridica ed amministrativa italiana, riteniamo che sia quella terminologia da modificare, riservando il titolo di « archivista » a coloro che sono preposti agli « archivi » secondo la nozione che ne abbiamo indicata nel testo. E' appena il caso di ricordare, per altri paesi ed ordinamenti, la esistenza di titoli quali « cardinale archivista di Santa Romana Chiesa », « archivista degli Stati Uniti », « archivista dello Stato » (Israele), « archivista del Regno » (Danimarca, Norvegia, Svezia) o « Archivista generale del Regno » (Belgio, Olanda), che designano unicamente la persona al vertice della scala gerarchica degli archivi.

<sup>1</sup> Cfr. il citato *Problemi archivistici*, pp. 127-128.

sioni permanenti di sorveglianza sui protocolli (che la legge del 1963 chiama, com'è ovvio, archivi) degli uffici statali italiani.

In tal modo, si precisano — e più dovranno precisarsi in avvenire — compiti e attribuzioni, si chiariscono equivoci fondamentali, ed una larga fascia di attività passa dall'« archivio », liberato da compiti ad esso estranei, al « prearchivio » ed al « records management », che sorgono proprio per svolgere quella attività.

Da una separazione netta di concetti, di compiti, di funzioni e — perché no? — anche di nomi, fra protocolli, prearchivi e archivi non potranno che guadagnarne la chiarezza e la precisione del concetto base della nostra disciplina: quello di « archivio ».

ELIO LODOLINI

*Direzione generale degli archivi di stato  
Divisione affari archivistici e culturali*

PROBLEMES DE BASE DE L'ARCHIVISTIQUE. *L'auteur confronte au départ les termes italien d'archivio, allemand d'Archiv, anglais d'archives, qui expriment des concepts très différents et il affirme que s'est avérée en Italie depuis cent ans une transformation profonde du concept d'archivio, bien qu'elle soit jusqu'ici passée inaperçue. C'est ainsi qu'il tente de préciser la naissance de ce qu'il appelle archivio sans qualificatif (c'est-à-dire archivio storico opposé à archivio corrente e di deposito dont la signification elle aussi est comparable sans être équivalente à celle de Registratur et à celle de records). Il y a cent ans, les archives d'Etat italiennes recevaient des documents de date très récente: elles étaient non seulement des archivi storici, mais, aussi des archivi di deposito des services publics. Les trois quarts des recherches que l'on y faisait, l'étaient à des fins administratives et juridiques et moins d'un quart en vue d'études. Aujourd'hui la proportion est inversée et, lorsque sera appliqué intégralement le d.p.r. du 30 septembre 1963, n. 1409 (qui produira tous ses effets à partir de 1999), les fonctions juridique et administrative des Archives d'Etat tendront à disparaître. L'auteur remarque également la tendance « négative » de la législation des archives italiennes qui prescrit de conserver aux Archives d'Etat uniquement les documents considérés « inutiles » à des fins administratives ordinaires et de faire le triage des documents à éliminer. Il affirme qu'il faut renverser cette tendance, enjoindre de conserver les documents considérés « utiles » pour les études et d'effectuer un « choix » des documents à conserver. Il examine un problème lié aux précédents, celui de la création du domaine. Il affirme que le triage des documents est en contradiction avec les « liens essentiels » existant entre les documents et avec le classement selon il metodo storico. Il discute de quelques aspects du classement selon cette méthode, ou Provenienzprinzip ou metodo oggettivo, et du cadre de classement. Il soutient que les documents ne doivent être versés aux archives que lorsqu'ils ont entièrement perdu leur intérêt juridique et administratif, c'est-à-dire que les archives ne doivent avoir qu'une fonction culturelle. Par ailleurs la conservation des documents*

aux Archives d'Etat ne leur donne aucun caractère d'authenticité qu'il ne possède déjà en raison des principes de leur organisation originelle. L'affirmation du concept de « bien culturel » et la convention internationale sur la protection des archives comme « bien culturel » en cas de guerre renforcent la thèse de l'exclusivité de la fonction culturelle des archives. L'auteur propose donc une définition des archives et l'usage du terme italien de protocollo (de préférence à registratura) pour désigner ce que l'on appelle en allemand Registratur ou en anglais records. La distinction entre protocollo et archivio confirme la nécessité de l'institution de « préarchives » et de l'intervention des archivistes dans le « records management ».

BASIC QUESTIONS OF ARCHIVAL SCIENCE. *The author starts by comparing terms such as the Italian archivio, the German archiv, and the English archives, all of which denote completely different concepts. He states that in Italy in the last hundred years there has been a profound — even if still unnoticed — transformation in the concept of « archive. » In other words, we are about to witness the birth of what he calls archivio without any addition (such as archivio storico as opposed to archivio corrente e di deposito, the significance of which is at times similar to, but not the same as, that of Registratur and records). One hundred years ago, the Italian state archives received papers that were very contemporary. Thus, besides being archivi storici they were also archivi di deposito for public offices, so that three-fourths of the work done in them was for administrative and juridical purpose and less than one-fourth for research. Today the proportion is reversed and, with the full enforcement of d.p.r. September 30, 1963, no. 1409 (the effects of which will be fully seen from the year 1999 on) the administrative-juridical functions of the state archives will tend to disappear. The author also emphasizes the continual « negative » orientation of Italian archive legislation, which has established that documents considered « useless » for ordinary administrative purposes be preserved in state archives and that documents to be eliminated be « disposed of ». He states that this policy should be completely reversed by arranging for preservation of documents considered « useful » for research, and he advocates the « selection » of documents to be preserved. He also examines the problem of demesne that is connected with this policy. He states that the disposal of documents conflicts with that « necessary bond » that exists among the papers and with the arrangement by metodo storico. He discusses several aspects of this kind of arrangement or Provenienzprinzip or metodo archivistico or metodo oggettivo or cadre de classement. He maintains that documents should be put into the archives only when they have completely lost all juridical-administrative interest and that the archives should have a cultural function exclusively. On the other hand, the preservation of documents in a state archive does not give them any feature of authenticity that was not already in them on the basis of the principles of the original organization. Also, the affirmation of the concept of « cultural asset » and the international agreement on the protection of archives as cultural properties in case of war, support the theory of the exclusive cultural function of archives. Therefore, the author proposes a definition of archive and the use of the Italian word protocollo (in preference to registratura) to designate what in German is called Registratur or in English records. The distinction between protocollo and archivio strengthens the need for the establishment of a « limbo » and for the involvement of archivists in records management.*

CUESTIONES BÁSICAS DE ARCHIVOLOGIA. Parte el autor del principio de comparar términos como el italiano *archivio*, el alemán *Archiv*, el inglés *archives* que denotan conceptos completamente diversos entre sí y afirma que se ha verificado en Italia durante los últimos cien años una profunda transformación del concepto de *archivio*, si bien hasta ahora no ha sido debidamente observada. Se está produciendo lo que él llama *archivio* sin ninguna otra definición (es decir, *archivio storico* en contraposición a *archivio corrente* e *di deposito*, cuyo significado es similar aunque no igual a *Registratur* y a *Records*). Cien años atrás, en los Archivos de Estado italianos se conservaban documentos de fecha muy reciente y en consecuencia además de ser *archivi storici* eran también *archivi di deposito* de los organismos de la administración pública; hasta el punto que las tres cuartas partes de las investigaciones que en ellos se realizaban eran de índole administrativa y jurídica, siendo menor de la restante cuarta parte lo que a fines de estudio se investigaba. Hoy día, en cambio, la situación es la opuesta y en virtud de la plena entrada en vigor del Decreto de la Presidencia de la República del 30 septiembre de 1963, N. 1.409 (cuyas consecuencias integrales se dejarán sentir desde 1999 en adelante) tenderán a desaparecer las funciones juricoadministrativas de los Archivos de Estado. También pone de relieve el constante enfoque «negativo» de la legislación archivera italiana, y merced al cual se ha sentado el principio de que en los Archivos de Estado se conserven los documentos considerados «inútiles» para los fines administrativos corrientes y que se proceda a una scarto de aquéllos que convenga eliminar; y afirma que es menester invertir este enfoque del problema, sentando el principio de que deben conservarse los documentos que se juzguen «útiles» para fines de la investigación y llevarse a cabo una selección de los documentos que conservarse. Estudia el problema — teniendo presente los precedentes — de la génesis de la demanialità de los documentos. Afirma que la eliminación selectiva de los documentos contrasta con el «vínculo necesario» existente entre éstos y su ordenación según el método *storico*. Trata algunos aspectos de la ordenación siguiendo dicho método o *Provenienzprinzip*, o método *archivístico*, o método *oggettivo*, o del *cadre de classement*. Sostiene la tesis que los documentos deben depositarse en los archivos únicamente cuando hayan perdido por completo cualquier posible interés jurídico y administrativo y por consiguiente deberán tener una exclusiva función cultural. Por otra parte, el hecho de que se conserven los documentos en un archivo de Estado no ofrece ninguna garantía de autenticidad aparte de la que éstos derivan por la simple razón de su origen. Además, la afirmación del concepto de «bienes culturales» y los acuerdos internacionales relativos a la protección de los archivos, en concepto de bienes culturales, en caso de guerra, respaldan la tesis de la exclusiva función cultural de los archivos. En consecuencia el autor propone una definición del archivo y el empleo del término italiano *protocollo* (con preferencia a «*registratura*») para indicar lo que en alemán se llama *Registratur* y en inglés *Records*. La diferencia entre *protocollo* y *archivio* confirma la necesidad de que se constituyan *prearchivi* y de que los archiveros participen en el *Records management*.

GRUNDBEGRIFFE DER ARCHIVISTIK. Der Verfasser vergleicht Ausdrücke wie das italienische *Archivio*, das deutsche *Archiv*, das englische *Archives*, alle untereinander völlig verschiedene Begriffe und stellt fest, dass in Italien in den letzten 100 Jahren eine tiefe, wenn auch bis jetzt unmerkliche Veränderung in dem

Begriff Archivio eingetreten ist. Es sei etwas Neues im Entstehen, etwas was er Archivio nennt, ohne Bedarf weiterer Hinzufügungen (wie etwa das *archivio storico* gegenüber dem *archivio corrente e di deposito*, dessen Bedeutung dem der « Registratur » und der Records zwar ähnlich, aber nicht gleich ist). Vor 100 Jahren übernahmen die italienischen Staatsarchive Papiere jüngsten Datums und daher waren sie ausser, dass sie *archivi storici* waren, auch *archivi di deposito* für die öffentlichen Dienststellen; sodass drei viertel der Forschungsarbeit aus Verwaltungszwecken durchgeführt wurde und weniger als ein drittel aus Studienzwecken; das Verhältnis hat sich heute geändert und mit der vollständigen Anwendung des d.p.r. 30 Sept. 1963, 1409 (welches seine Wirkung erst ganz im Jahre 1999 entfalten wird) werden die rechtsverwaltungsmässigen Funktionen der Staatsarchive immer mehr zu verschwinden neigen. Im Übrigen wird die dauernd negative Einstellung seitens der italienischen archivalischen Legislation hervorgehoben, welche festgelegt hat, dass in den Staatsarchiven die für die allgemeinen Verwaltungszwecke « unnütz » erklärten Urkunden verwahrt werden und dass die « Kassation » der zu beseitigenden Urkunden ausgeführt werde; er meint, dass es notwendig sei diese Einstellung grundlegend zu ändern, indem die Verwahrung der für Studienzwecke nützlich erklärten Urkunden bestimmt und eine « Auswahl » der zu verwahrenden Urkunden vorgenommen werde. Dabei erörtert er, in Verbindung mit dem Vorhergehenden, das Problem des Entstehens einer « Demanialität ». Er vertritt die Meinung, dass eine Ausscheidung der Urkunden im Kontrast steht sei es mit dem unter den Urkunden sich befindenden *vincolo necessario* als auch der Verordnung nach dem *metodo storico*. Einige Aspekte der Verordnung nach entweder dieser Methode oder dem Provenienzprinzip, dem *metodo archivistico*, dem *metodo oggettivo* oder dem *cadre de classement* werden beleuchtet. Er ist der Überzeugung, dass Urkunden erst im Archiv eingetragen werden dürfen, wenn sich jegliches juristisch-verwaltungsmässiges Interesse verloren haben und aus diesem Grunde dürfen die Archive eine nur ausschliesslich kulturelle Funktion ausüben. Andererseits gibt die Verwahrung der Urkunden ihnen keineswegs den Charakter der Authentizität, wenn diese nicht bereits auf Grund der Prinzipien ihrer ursprünglichen Einordnung in ihnen gelegen hat. Auch der Begriff des « Kulturguts » und die internationale Konvention über die Schutzmassnahmen der Archive als Kulturgüter im Kriegsfall vertreten die Thesen der Archive mit ausschliesslicher Kulturfunktion. Der Verfasser schlägt daher eine Bestimmung für das Archiv und den Gebrauch des italienischen Begriffes *protocollo* vor (dem Begriff *registratura* vorzuziehen) um das auszudrücken was auf deutsch Registratur oder auf englisch records heisst. Der Unterschied zwischen *protocollo* und *archivio* bestätigt die Notwendigkeit der zur Gründung eines « Vorarchivs » sowie das Einschreiten von Seiten der Archivare in das records management.



Prose in corso di studio cronologico  
di entrata della Biblioteca di N. 2745